



GUIDA PER L'UTENTE

Direttiva 2005/36/CE

**Tutto quello che occorre sapere
sul riconoscimento
delle qualifiche professionali**

*Il presente documento è stato elaborato
esclusivamente a fini informativi.
Il suo contenuto non comporta
alcuna responsabilità da parte della
Commissione europea né dei suoi servizi.*

La Commissione europea non può essere considerata responsabile per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo di questa pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020

© Unione europea, 2020



La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata dalla decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza *Creative Commons Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.

Print	ISBN 978-92-76-16749-5	doi:10.2873/588583	ET-01-20-133-IT-C
PDF	ISBN 978-92-76-16726-6	doi:10.2873/516994	ET-01-20-133-IT-N

GUIDA PER L'UTENTE

Direttiva 2005/36/CE

**Tutto quello che occorre sapere
sul riconoscimento
delle qualifiche professionali**

*Il presente documento è stato elaborato
esclusivamente a fini informativi.
Il suo contenuto non comporta
alcuna responsabilità da parte della
Commissione europea né dei suoi servizi.*

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
UN DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI.....	4
COME UTILIZZARE LA GUIDA.....	4
DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI.....	4
I. A QUALI CONDIZIONI È POSSIBILE BENEFICIARE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE?	6
1. Si intende lavorare o studiare in un altro paese dell'UE?.....	6
2. Quale professione si intende esercitare?.....	6
3. Qual è la nazionalità dell'interessato?	6
4. Un cittadino di un paese terzo può beneficiare della direttiva?	6
5. In quale paese si intende ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali?	7
6. In quale paese si sono ottenute le qualifiche professionali?	8
7. In che modo si stabilisce se le qualifiche sono state conseguite in uno Stato membro o in un paese terzo?.....	8
8. La direttiva è applicabile nel caso di corsi di formazione a distanza o presso un istituto affiliato?.....	9
9. La professione che si intende esercitare in un altro Stato membro è regolamentata nello Stato membro ospitante?.....	9
10. Che cosa succede se la professione che si intende esercitare non è regolamentata nello Stato membro ospitante?.....	9
11. La professione regolamentata che si intende esercitare è quella per la quale si è qualificati?	10
12. La professione che si intende esercitare, o la formazione per tale professione, è regolamentata nello Stato membro di origine?.....	10
II. QUALI DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE SI APPLICANO A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE?	11
13. Si desidera esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro su base temporanea e occasionale o stabilendosi a titolo permanente in tale Stato?	11
14. È possibile ricorrere alla procedura della tessera professionale europea (EPC) per ottenere il riconoscimento delle qualifiche?.....	11
A. PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE DI SERVIZI	12
A.1. Norme comuni.....	12
15. Che cosa significa prestazione temporanea e occasionale di servizi?	12
16. Che cosa significa «legalmente stabilito»?.....	12
17. Occorre presentare una dichiarazione?	13
18. Come si appura a quale autorità occorre presentare la dichiarazione?.....	14
19. Quali informazioni occorre inserire nella dichiarazione?	14
20. Quali informazioni non possono essere richieste?	14
21. Quali documenti possono essere richiesti a corredo della dichiarazione?	14
22. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere i documenti originali o copie certificate?.....	15
23. I documenti devono essere tutti tradotti e certificati?	16
24. Dopo aver presentato la dichiarazione, quando è possibile cominciare a esercitare?.....	16
A.2. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di potenziali rischi per la salute pubblica o la sicurezza.....	16
25. Che cosa significa in pratica?	16
26. Quali sono le professioni che comportano un rischio per la salute pubblica o la sicurezza?.....	16
27. Gli Stati membri possono verificare le qualifiche per le professioni settoriali?.....	17
28. Le professioni dell'artigianato, del commercio e dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva sono interessate?	17
29. Le verifiche sono ricorrenti?	17
30. Nell'ipotesi di una verifica delle qualifiche, è necessario fornire ulteriori informazioni e/o documenti?.....	17
31. Quale decisione può prendere l'autorità competente?.....	17
32. Quali misure aggiuntive possono essere richieste dall'autorità competente e in quali casi?	18
33. Entro quanto tempo l'autorità competente deve prendere una decisione?.....	18
34. Che cosa succede se l'autorità competente non risponde entro i termini previsti?.....	19

A.3. Norme.....	19
35. Quali norme occorre seguire nell'esercizio della professione?.....	19
36. Quali sono i requisiti dai quali si è dispensati?.....	19
B. STABILIMENTO	20
B.1. Norme comuni.....	20
37. Come si appura a chi presentare la domanda di riconoscimento?.....	20
38. Quali documenti può richiedere l'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende lavorare?.....	20
39. È possibile fornire ulteriori documenti di propria iniziativa e ne vale la pena?	22
40. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere i documenti originali o copie certificate?	22
41. Occorre presentare la traduzione di tutti i documenti?	22
42. Entro quanto tempo deve essere esaminata la domanda di riconoscimento?	23
43. Quali diritti conferisce il riconoscimento?.....	23
B.2. Professioni settoriali.....	23
44. Come si svolge l'esame della domanda?	23
45. Quali condizioni occorre soddisfare per beneficiare del riconoscimento automatico?	24
46. È possibile beneficiare del riconoscimento automatico se la qualifica è stata conseguita prima della data di adesione del proprio paese all'Unione europea?	25
47. Quale procedura di riconoscimento è applicabile quando non è possibile beneficiare del riconoscimento automatico?	26
B.3. Professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria e del commercio.....	26
48. Come si svolge l'esame della domanda?	26
49. Quali condizioni occorre soddisfare per beneficiare del riconoscimento automatico?	26
50. Quale procedura è applicabile quando non è possibile beneficiare del riconoscimento automatico?	27
B.4. Professioni contemplate dal regime generale.....	27
51. Come si svolge l'esame della domanda?	27
52. Quali decisioni può prendere l'autorità competente?.....	27
53. Che cosa succede nel caso di una differenza sostanziale nella formazione per la medesima professione?	28
54. È possibile scegliere tra un tirocinio di adattamento e una prova attitudinale?.....	28
55. Come ci si prepara alla prova attitudinale o al tirocinio di adattamento?	29
56. Occorre organizzare autonomamente il tirocinio di adattamento?	29
57. Che cosa comporta il tirocinio di adattamento?	29
58. Il tirocinio di adattamento è retribuito?	29
59. Che cosa comporta la prova attitudinale?	29
60. Quante prove attitudinali si devono organizzare ogni anno?	29
61. È possibile sostenere più di una volta la prova attitudinale?.....	29
62. Entro quanto tempo l'autorità competente deve prendere una decisione dopo la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento?	29
III. COSTI	30
63. È possibile che all'interessato sia richiesto un contributo di partecipazione ai costi per l'esame della sua pratica nello Stato membro ospitante?.....	30
64. È possibile che sia richiesto un contributo finanziario per una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento?	30
IV. RICORSO	31
65. Quali sono i diritti in materia di ricorso?	31
V. REQUISITI LINGUISTICI	32
66. È possibile che sia richiesta la conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante?	32
67. Può essere imposta sistematicamente una verifica linguistica?	32
VI. MECCANISMO DI ALLERTA	33
68. Che cosa succede in caso di divieto o limitazione dell'esercizio della professione da parte delle autorità nazionali del paese d'origine?.....	33
69. Che cosa succede se si scopre che è stato presentato un diploma falso?	33
70. Quali sono i diritti di un professionista oggetto di un messaggio di allerta inviato agli Stati membri?	33
VII. A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI PROBLEMI	34
71. Chi può fornire assistenza a livello nazionale?	34

INTRODUZIONE

UN DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI

La possibilità di esercitare attività economiche in un altro paese dell'UE è un diritto fondamentale dei cittadini europei, sancito dal [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#). Entro i limiti delle norme che disciplinano il mercato unico, e in particolare del principio di proporzionalità, ogni Stato membro è comunque libero di subordinare l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica. Questo costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione europea (UE), nella misura in cui i soggetti abilitati a esercitare la medesima professione in un altro Stato membro sono titolari di una qualifica professionale diversa, ossia quella acquisita nel proprio paese.

L'UE ha introdotto norme volte a garantire che gli Stati membri verifichino appieno le modalità di regolamentazione delle professioni, valutando se siano di carattere non discriminatorio, giustificate dalla tutela di motivi imperativi di interesse generale e necessarie per conseguire tale tutela [direttiva (UE) 2018/958].

Esistono anche norme che agevolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra paesi dell'UE: è questa la finalità della [direttiva 2005/36/CE](#) («la direttiva») relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Benché la procedura risulti agevolata, nel concreto non esiste comunque una soluzione univoca per il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE.

La direttiva è integrata da un [codice di condotta](#) che illustra le pratiche nazionali positive e negative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

COME UTILIZZARE LA GUIDA

La presente guida si serve di una serie di domande e risposte per spiegare in maniera semplice i diritti di cui gode un cittadino nel momento in cui intende ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in un altro paese dell'UE.

In primo luogo, occorre verificare se la direttiva 2005/36/CE si applica alla propria situazione personale, leggendo le domande e le risposte riportate nella [sezione I](#).

In caso positivo, è necessario chiedersi se si intende esercitare la professione in un altro Stato

membro in modo permanente o solo temporaneamente ([cfr. la domanda 13](#)), poiché in effetti le disposizioni della direttiva applicabili nei due casi non sono le medesime:

- se si intende esercitare la professione recandosi temporaneamente in un altro Stato membro, occorre consultare la [sezione II.A](#);
- se invece si intende stabilirsi permanentemente in un altro Stato membro, occorre consultare la [sezione II.B](#).

Le norme previste dalla direttiva variano a seconda delle professioni, che sono suddivise in tre categorie principali:

- le professioni per cui sono stati introdotti requisiti minimi di formazione in tutto il territorio dell'UE: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. Nella guida queste professioni sono denominate «professioni settoriali»;
- professioni rientranti nel campo dell'artigianato, dell'industria o del commercio di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE;
- tutte le altre professioni, denominate «professioni del regime generale».

Occorre pertanto verificare quali norme si applicano alla professione per la quale si è qualificati e che si intende esercitare in un altro paese dell'UE. La [sezione II](#) illustra i diversi regimi applicabili.

Ultimo ma non meno importante, per chiarimenti relativi ad aspetti pratici come spese, ricorsi, conoscenze linguistiche e organismi da contattare in caso di problemi, consultare rispettivamente le sezioni [III](#), [IV](#), [V](#) e [VII](#) della guida.

DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI

1) Il [sito web della Commissione](#) contiene ulteriori informazioni sulla direttiva 2005/36/CE (in francese, inglese e tedesco).

2) Gli Stati membri sono tenuti a rispettare la direttiva 2005/36/CE e devono recepirne la legislazione nazionale. Questa guida tuttavia non fornisce informazioni sulle norme specifiche di ciascun paese corrispondenti alle disposizioni della direttiva. I [centri di assistenza nazionali](#) possono fornire tutte le informazioni pertinenti sulla procedura di riconoscimento e sulle disposizioni in vigore in ciascun paese (e indicare quindi

i documenti richiesti, se la professione è regolamentata o meno, il livello di regolamentazione ecc.). Oltre ad assistere gli interessati nella procedura di riconoscimento delle qualifiche, i centri possono fornire chiarimenti sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e le modalità del loro esercizio, sulla legislazione sociale e su eventuali codici deontologici.

3) Per le formalità che occorre espletare nello Stato membro ospitante, è possibile rivolgersi anche agli [sportelli unici](#) istituiti dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che forniscono le seguenti informazioni:

- elenco delle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, recante gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza, elenco delle formazioni e istruzioni

regolamentate e delle formazioni a struttura particolare (cfr. la domanda 12), informazioni su qualifiche e requisiti linguistici e procedure per il riconoscimento e la prestazione temporanea di servizi nel paese, incluse informazioni su eventuali diritti da corrispondere e documenti da presentare;

- informazioni su come ottenere la tessera professionale europea (cfr. la domanda 14);
- elenco delle professioni che comportano un potenziale rischio per la salute pubblica o la sicurezza, soggette a una verifica preventiva delle qualifiche prima della prestazione di servizi temporanei (cfr. la domanda 25), modalità di ricorso contro decisioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

4) Anche la [banca dati delle professioni regolamentate](#) contiene informazioni circa le professioni che sono regolamentate in un dato paese.

I. A QUALI CONDIZIONI È POSSIBILE BENEFICIARE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE?

Le domande che seguono possono aiutare a stabilire se è possibile beneficiare della direttiva, le cui norme si applicano solamente nel caso in cui siano soddisfatti determinati requisiti.

1. Si intende lavorare o studiare in un altro paese dell'UE?

La direttiva 2005/36/CE riguarda esclusivamente i professionisti qualificati a tutti gli effetti a esercitare una professione in uno Stato membro (ossia che abbiano completato il percorso formativo richiesto per accedere alla professione in quel paese, che per alcune professioni può comprendere una formazione teorica e pratica) nel momento in cui intendano esercitare la medesima professione o attività professionale in un altro Stato membro.

Non si applica invece a chi desidera studiare in un altro Stato membro, né a chi intraprende un corso di formazione in un paese e intende proseguirlo in un altro. In questi casi, per avere informazioni sul riconoscimento di diplomi o corsi occorre rivolgersi ai [centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico](#).

2. Quale professione si intende esercitare?

La direttiva 2005/36/CE in linea di principio si applica a tutte le professioni il cui accesso è subordinato al possesso di qualifiche specifiche a norma della legislazione nazionale. A titolo di eccezione, le procedure di riconoscimento previste dalla direttiva non si applicano alle professioni soggette a modalità di riconoscimento specifiche in virtù di altre disposizioni legislative dell'UE. Per un elenco non esaustivo delle professioni disciplinate dalla direttiva e da altre disposizioni specifiche dell'UE, è possibile consultare la [banca dati](#).

Per ulteriori informazioni su una data professione regolamentata, contattare il [centro di assistenza](#) nel paese ospitante.

Alcuni esempi di direttive specifiche:

- direttiva (UE) 2016/97 relativa agli intermediari assicurativi;

- direttive 77/249/CEE e 98/5/CE per gli avvocati che intendono esercitare in un altro Stato membro avvalendosi dei titoli professionali conseguiti nel proprio paese d'origine.

Anche nel settore dei trasporti e in quello marittimo esistono varie direttive specifiche.

3. Qual è la nazionalità dell'interessato?

La direttiva 2005/36/CE si applica ai cittadini dell'UE e di Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Le sue disposizioni si applicano anche ai cittadini svizzeri in virtù di un [accordo internazionale UE-Svizzera](#). Le norme di base in materia di riconoscimento sono simili a quelle che si applicano tra paesi dell'UE, ma esistono alcune differenze. Ad esempio, l'accordo UE-Svizzera limita la libera prestazione di servizi a 90 giorni per anno civile e la direttiva 2005/36/CE si applica con alcuni adeguamenti e senza le modifiche introdotte dalla direttiva 2013/55/UE. In caso di dubbio, contattare il [centro di assistenza svizzero](#).

La direttiva 2005/36/CE vale anche per i soggetti che, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, possiedono la nazionalità di uno dei suddetti paesi, anche se precedentemente ne possedevano un'altra, ed è ugualmente applicabile ai soggetti con doppia nazionalità, di cui una di un paese terzo, ad esempio a un cittadino argentino che possieda anche la nazionalità italiana.

4. Un cittadino di un paese terzo può beneficiare della direttiva?

In generale, la direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi (ossia di paesi diversi da quelli citati alla domanda 3). Determinate norme sul riconoscimento dei diplomi previste dalla direttiva potrebbero comunque applicarsi in caso di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in virtù di specifiche direttive:

- se si è **familiari** di un cittadino dell'UE che esercita il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004), articolo 24, paragrafo 1.

Esempio: un medico americano in possesso di un diploma francese è coniugato con una cittadina francese. La coppia, residente in Francia, decide di trasferirsi in Germania. Nella fattispecie, il diploma di laurea in medicina conseguito in Francia dal medico deve essere riconosciuto in Germania conformemente alle norme della direttiva 2005/36/CE.

- se si ha uno status di **soggiornante di lungo periodo** ⁽²⁾;
- se si è titolari di un **permesso unico** per lavorare in uno Stato membro ⁽³⁾;
- se si è titolari di una **Carta blu UE** ⁽⁴⁾. La parità di trattamento si applica solo alle attività esercitate in veste di dipendenti;
- se si è lavoratori stagionali ⁽⁵⁾;
- se si beneficia dello status di **rifugiato** in uno Stato membro ⁽⁶⁾. I rifugiati devono essere trattati come cittadini dello Stato membro che ha concesso loro tale status. Se un rifugiato possiede una qualifica professionale rilasciata in un altro Stato membro, tale qualifica professionale deve essere riconosciuta a norma della direttiva 2005/36/CE dallo Stato membro che ha concesso lo status di rifugiato.

Esempio: una cittadina irachena titolare di un diploma di laurea in farmacia rilasciato nei Paesi Bassi, alla quale sia riconosciuto lo status di rifugiato in Belgio, ottiene il riconoscimento del proprio diploma in Belgio conformemente alla direttiva 2005/36/CE. Viceversa, se decide di stabilirsi in Germania, non può avvalersi delle norme della direttiva 2005/36/CE fintanto che non ottiene lo status di rifugiato in Germania.

Per quanto riguarda **Regno Unito, Irlanda e Danimarca**, la parità di trattamento per i cittadini di paesi terzi si applica **esclusivamente** ai familiari di un cittadino dell'UE che esercita il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE (direttiva 2004/38/CE).

5. In quale paese si intende ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali?

La direttiva 2005/36/CE vale nei paesi citati alla domanda 3.

La direttiva si applica a coloro che intendono esercitare una professione in un altro Stato membro, nel quale la professione è regolamentata da requisiti di qualificazione obbligatori. Questo significa che il paese nel quale si intende esercitare la professione deve essere diverso da quello nel quale si sono acquisite le qualifiche. La presenza di un elemento «transfrontaliero» è un presupposto indispensabile. La direttiva non si applica pertanto a situazioni prettamente interne di un paese.

Esempio: la direttiva è applicabile a un ingegnere di nazionalità italiana, qualificato a tutti gli effetti in Italia, che intenda esercitare la professione di ingegnere in Spagna, come pure a un fisioterapista di nazionalità francese, qualificato a tutti gli effetti in Belgio, che intenda esercitare la professione di fisioterapista in Francia. Non è invece applicabile a un medico di nazionalità belga, che abbia conseguito le proprie qualifiche nella regione belga della Vallonia e intenda esercitare nella regione belga delle Fiandre, o a un medico di nazionalità ungherese che abbia acquisito le proprie qualifiche in Francia e intenda esercitare in Francia.

Occorre ottenere il riconoscimento delle qualifiche solo se si intende attraversare fisicamente il confine per prestare i propri servizi. Quando si riceve lavoro da un altro Stato membro, ad esempio mediante mezzi elettronici come nel caso di un'analisi radiologica, senza spostarsi fisicamente in tale paese, non occorre che le qualifiche siano riconosciute (cfr. anche la domanda 14). In questo caso, è possibile applicare la [direttiva](#)

⁽²⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004), modificata dalla direttiva 2011/51/UE, articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e articolo 21, paragrafo 1.

⁽³⁾ Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011), articolo 12, paragrafo 1.

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009), articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14, paragrafo 4.

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, articolo 23, paragrafo 1, lettera h).

⁽⁶⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011), articolo 28.

2000/31/CE sul commercio elettronico, la direttiva 2006/123/CE sui servizi o direttive settoriali.

6. In quale paese si sono ottenute le qualifiche professionali?

La direttiva 2005/36/CE si applica se le qualifiche professionali sono state ottenute in uno dei paesi citati nella risposta alla domanda 3.

Se le qualifiche professionali sono state conseguite altrove, la procedura di riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE si applica solo nel caso in cui si sia esercitata la professione per almeno tre anni nello Stato membro che ha riconosciuto le qualifiche in virtù della legislazione nazionale e successivamente si chiedi il riconoscimento in un altro Stato membro.

Esempio: una cittadina francese ha ottenuto la qualifica professionale di ostetrica in Canada. Il «primo» riconoscimento di tale qualifica in un paese dell'UE (ad esempio la Francia) non è soggetto alla procedura di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE, bensì alla legislazione nazionale del paese in questione. Se, tuttavia, dopo il riconoscimento della qualifica l'interessata lavora per tre anni in Francia e in seguito decide di trasferirsi in Belgio, si applica la procedura di riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE (regime generale).

7. In che modo si stabilisce se le qualifiche sono state conseguite in uno Stato membro o in un paese terzo ⁽⁷⁾?

Le qualifiche sono state conseguite in uno Stato membro se sono state rilasciate dall'autorità competente di uno Stato membro e se la formazione si è svolta in maniera preponderante nell'UE. Lo Stato membro ospitante a cui si richiede di riconoscere tali qualifiche nel proprio territorio dispone di una certa discrezionalità su come valutare il concetto di «formazione svolta in maniera preponderante nell'UE» in base ai principi di non discriminazione e proporzionalità. Nella sua valutazione può tenere conto, oltre che della durata della formazione acquisita in un paese dell'UE nell'arco dell'intero periodo di studio, anche delle materie studiate o degli esami superati in tale paese e della loro pertinenza per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Se le qualifiche non sono assimilate a qualifiche UE dallo Stato membro ospitante, quest'ultimo è tenuto a spiegarne i motivi ai richiedenti.

Esempio: se si è acquisita una formazione di ingegnere di cinque anni, di cui tre frequentati in Ucraina e due in Danimarca, il fatto che la qualifica sia stata rilasciata da un'autorità danese, non significa necessariamente che in una procedura di riconoscimento in Francia tale qualifica sia assimilata a una qualifica dell'UE. La Francia valuterà se il titolo possa essere considerato una qualifica dell'UE, tenendo conto della lunghezza dei periodi di studio, ma anche della sostanza e del contenuto dei diversi periodi, nel qual caso si applica la direttiva; in caso contrario, si applica la procedura di riconoscimento nazionale francese. Viceversa, se la formazione si è svolta per quattro anni in Danimarca e per un anno in Ucraina, ma il diploma è stato rilasciato da un'autorità ucraina, si è comunque titolari di un diploma non UE (cfr. anche la domanda 6).

Questa regola non si applica però alle professioni sanitarie per cui sono stati adottati requisiti minimi di formazione comuni in tutto il territorio dell'UE (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista), né agli architetti in possesso di qualifiche conformi ai requisiti di formazione comuni (cfr. la domanda 45).

Per queste professioni, è sufficiente che il titolo di studio sia un diploma nazionale rilasciato da uno Stato membro, a prescindere dalla lunghezza e dal contenuto della formazione svolta in un paese terzo; nel rilasciare il diploma, lo Stato membro deve garantire che la formazione soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva.

Va notato che, a norma della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro, ma non a riconoscere precedenti decisioni di riconoscimento adottate da un altro Stato membro.

Di conseguenza, se si possiedono qualifiche professionali conseguite nel proprio Stato membro d'origine e riconosciute da un altro Stato membro a norma della direttiva, non ci si può avvalere di tale riconoscimento per ottenere nel proprio Stato membro d'origine diritti diversi da quelli conferiti dalle qualifiche professionali ivi conseguite, a meno che non si dimostri di aver ottenuto qualifiche professionali aggiuntive nello Stato membro ospitante.

⁽⁷⁾ Ossia paesi diversi da quelli citati nella risposta alla domanda 3.

8. La direttiva è applicabile nel caso di corsi di formazione a distanza o presso un istituto affiliato?

La direttiva 2005/36/CE non prevede l'obbligo di svolgere la propria formazione, in tutto o in parte, nello Stato membro che ha rilasciato le qualifiche. È dunque possibile seguire un corso di formazione a distanza o presso un istituto affiliato, ossia un istituto che abbia concluso un accordo di affiliazione con un istituto di formazione ubicato in un altro Stato membro. In base a tale accordo, la formazione è dispensata dall'istituto affiliato, ma convalidata dall'istituto di formazione ubicato nell'altro Stato membro, che rilascia le relative qualifiche. Si tratta pertanto di qualifiche di un altro Stato membro.

Ai fini del riconoscimento di tali qualifiche nello Stato membro ospitante a norma della direttiva, deve essere soddisfatta una serie di condizioni. La formazione fornita dall'istituto affiliato deve essere formalmente convalidata dall'istituto che rilascia il titolo. Il diploma conseguito presso l'istituto affiliato inoltre deve essere uguale al diploma rilasciato al termine di un corso di studi svolto interamente nello Stato membro in cui si trova l'istituto che rilascia il titolo. Infine, il diploma conseguito presso l'istituto affiliato deve offrire gli stessi diritti di accesso alla professione nello Stato membro in cui si trova l'istituto che rilascia il titolo. Lo Stato membro ospitante può verificare l'adempimento di queste condizioni.

Esempio: una università italiana ha concluso accordi di affiliazione con istituti di formazione greci. Una cittadina greca che studia ingegneria presso uno di questi istituti affiliati in Grecia, al termine del percorso di formazione e una volta superati gli esami, è titolare di una laurea in ingegneria dell'università italiana, quindi di una qualifica di un altro Stato membro.

9. La professione che si intende esercitare in un altro Stato membro è regolamentata nello Stato membro ospitante?

La direttiva 2005/36/CE vale unicamente per le professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, ossia quelle il cui accesso o esercizio in tale Stato sia subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, in virtù di una disposizione legislativa o amministrativa. La direttiva 2005/36/CE quindi si applica solo se la professione che si intende esercitare è regolamentata nello Stato membro ospitante.

Esempio: in Francia, una legge prevede che solo chi ha seguito una specifica formazione professionale secondaria possa lavorare come parrucchiere; la professione è pertanto regolamentata e di conseguenza chiunque desideri lavorare come parrucchiere in Francia è soggetto alla direttiva 2005/36/CE.

Per appurare se una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante, è opportuno rivolgersi al [centro di assistenza](#) nello Stato membro in questione.

È possibile consultare anche un [elenco delle professioni regolamentate](#).

Per le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, ostetrica, farmacista, veterinario e dentista, la direttiva 2005/36/CE ha introdotto requisiti minimi di formazione comuni e queste professioni sono regolamentate in tutti gli Stati membri.

10. Che cosa succede se la professione che si intende esercitare non è regolamentata nello Stato membro ospitante?

È possibile esercitarla alle medesime condizioni valevoli per i cittadini dello Stato membro in questione (cfr. la domanda 43) e non occorre ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali a norma della direttiva 2005/36/CE. Il valore da attribuire alle proprie qualifiche dipende dalla situazione del mercato del lavoro e non da norme giuridiche.

Anche per una professione non regolamentata in quanto tale nello Stato membro ospitante, è possibile che le attività in essa rientranti nello Stato membro d'origine siano riservate a un'altra professione nello Stato membro ospitante. In questo caso, per poter esercitare queste attività riservate, occorre ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche. Può essere concesso un accesso parziale e le autorità competenti sono tenute a indicare questa possibilità nel valutare la richiesta di riconoscimento (cfr. la domanda 50).

Esempio: un insegnante di matematica in Francia desidera lavorare in Germania, ma in questo paese i professori devono insegnare due materie; in questo caso, le autorità tedesche devono valutare la possibilità di un accesso parziale alla professione, vale a dire la possibilità di insegnare solo matematica.

11. La professione regolamentata che si intende esercitare è quella per la quale si è qualificati?

La direttiva 2005/36/CE è applicabile unicamente se la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante è equivalente a quella per la quale si è qualificati nel proprio Stato membro d'origine.

Esempio: la direttiva 2005/36/CE non si applica se una persona è qualificata per esercitare la professione di agente immobiliare in Spagna e intende esercitare come avvocato in Francia.

La sola denominazione, o titolo, di una professione non costituisce il criterio decisivo per valutare se si tratta di una professione equivalente, mentre l'aspetto fondamentale è la comparabilità delle attività professionali svolte.

12. La professione che si intende esercitare, o la formazione per tale professione, è regolamentata nello Stato membro di origine?

La domanda non riguarda le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista, che sono regolamentate in tutti gli Stati membri. Lo stesso dicasi per le professioni nel campo dell'artigianato, del commercio e dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE, che beneficiano del riconoscimento automatico

nell'ambito del regime di stabilimento (cfr. la domanda 49), nonché per la professione di architetto, che beneficia anch'essa del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (cfr. la domanda 45).

Quando né la professione per la quale si è qualificati o che si esercita, né la formazione che prepara a tale professione sono regolamentate nello Stato membro in cui si è ottenuta la qualifica, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere che la professione in questione sia stata esercitata a tempo pieno per almeno un anno in uno Stato membro che non la regola (per la definizione di professione regolamentata, cfr. la domanda 9). Se la professione è stata esercitata a tempo parziale, la durata dell'esperienza lavorativa pertinente deve corrispondere alla durata richiesta per l'esercizio a tempo pieno.

Un corso di formazione si intende regolamentato quando il suo livello e i suoi contenuti sono definiti da disposizioni legislative o regolamentari o controllati dallo Stato membro in cui si svolge. Per la definizione di professione regolamentata, cfr. la domanda 9.

Per appurare se una professione o la relativa formazione siano regolamentate, è opportuno rivolgersi al [centro di assistenza](#) dello Stato membro d'origine.

È possibile consultare anche un [elenco delle professioni regolamentate](#).

II. QUALI DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE SI APPLICANO A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE?

13. Si desidera esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro su base temporanea e occasionale o stabilendosi a titolo permanente in tale Stato?

Le disposizioni applicabili variano a seconda che si intenda stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello d'origine, o limitarsi a lavorare temporaneamente e a prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

Lo stabilimento implica il trasferimento stabile e duraturo in un altro Stato membro.

Esempio: un logopedista diplomato in Belgio che lasci il paese e apra uno studio di consulenza su base permanente in Francia s'intende stabilito in Francia. Un ingegnere slovacco che lavori presso un'impresa ceca sulla base di un contratto a tempo indeterminato s'intende stabilito nella Repubblica ceca.

Nei casi appena descritti si applicano le norme della direttiva 2005/36/CE in materia di stabilimento.

Viceversa, se si è già legalmente stabiliti in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2005/36/CE (cfr. la domanda 15) e si intende esercitare la professione in un altro Stato membro su base temporanea o occasionale, si presta un servizio in tale Stato membro, rientrando quindi nell'ambito di applicazione delle norme della direttiva 2005/36/CE in materia di prestazione di servizi. La natura temporanea del servizio è valutata caso per caso.

Esempio: una veterinaria spagnola che effettui una sostituzione di tre mesi presso uno studio veterinario in Portogallo presta un servizio in Portogallo; un medico estone che si rechi per tre giorni al mese a curare pazienti in Finlandia presta un servizio in Finlandia; presta un servizio anche un sommozzatore professionista spagnolo che lavori su una piattaforma petrolifera in Norvegia per quattro mesi.

14. È possibile ricorrere alla procedura della tessera professionale europea (EPC) per ottenere il riconoscimento delle qualifiche?

La tessera professionale europea è una procedura elettronica per ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali o per effettuare una dichiarazione al fine di prestare servizi temporanei in un altro paese dell'UE in cui la professione è regolamentata. L'EPC non è un documento fisico, ma una procedura di riconoscimento online disponibile per determinate professioni.

Attualmente, l'EPC è disponibile solo per le seguenti professioni:

- infermiere responsabile dell'assistenza generale,
- farmacista,
- fisioterapista,
- guida di montagna, o
- agente immobiliare.

Si può scegliere se richiedere una tessera professionale europea o se utilizzare le procedure tradizionali previste a norma della direttiva 2005/36/CE. Nel caso della procedura EPC, è possibile scaricare un certificato EPC, che funge da prova di una decisione di riconoscimento delle qualifiche o di una dichiarazione preventiva per la prestazione temporanea di servizi.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento della tessera professionale europea e sui relativi vantaggi, nonché sui documenti richiesti e possibili diritti da versare, consultare l'apposita [sezione EPC](#) nel sito web La tua Europa.

Per preparare una domanda di tessera professionale europea, consultare [Tessera professionale europea — Manuale dell'utente per professionisti](#).

Per richiedere il rilascio di una tessera professionale europea, utilizzare lo [strumento online](#).

È possibile controllare la validità di una tessera EPC in qualsiasi momento, utilizzando lo strumento di [controllo della validità dell'EPC](#).

Va notato che la procedura EPC non si applica alla Svizzera.

A. PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE DI SERVIZI

Nel caso in cui si intenda esercitare temporaneamente la propria professione in un altro Stato membro, si è soggetti a norme più flessibili rispetto a quelle applicabili nel caso in cui si intenda stabilirsi in maniera permanente, sempre che si soddisfino determinati requisiti. Nella maggior parte dei casi non occorre far approvare le proprie qualifiche ed è possibile esercitare la propria attività con effetto immediato. Può darsi che si sia comunque tenuti a fornire una certa quantità di informazioni all'autorità dello Stato membro ospitante.

Le domande riportate di seguito illustrano le possibili formalità da adempiere, precisando i diritti di cui si gode in caso di controllo delle qualifiche.

A.1. Norme comuni

15. Che cosa significa prestazione temporanea e occasionale di servizi?

Se una persona legalmente stabilita in uno dei paesi citati alla domanda 3 intende prestare fisicamente servizi nel territorio dello Stato membro ospitante a titolo temporaneo e occasionale, le autorità nazionali valutano caso per caso il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di servizi, in particolare in termini di durata, frequenza, periodicità e continuità ⁽⁸⁾.

È possibile che le autorità non stabiliscano a priori una durata massima o una frequenza applicabile in generale o solo ad alcuni tipi di prestatori di servizi, al di là della quale la fornitura di un servizio o un determinato tipo di servizio in un altro Stato membro non si possa considerare una prestazione di servizi ai sensi del diritto dell'UE.

In base al diritto dell'UE, i servizi possono essere forniti per un periodo prolungato, anche per diversi anni, se sono erogati, ad esempio, in relazione alla costruzione di un grande edificio. Un prestatore di servizi può quindi dotarsi nello Stato membro ospitante delle infrastrutture necessarie per la prestazione dei servizi in questione, come ad esempio uffici, studi o ambulatori.

Nel valutare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di servizi, le autorità possono tenere conto del tipo di attività, come ad esempio un'attività stagionale. Anche periodi di attività più brevi in un altro Stato membro quindi

non implicano necessariamente l'obbligo di applicare le disposizioni sulla libera prestazione dei servizi. Ad esempio, un istruttore di sci dello Stato membro A presta i suoi servizi ogni anno durante la stagione sciistica, da novembre a marzo, nello Stato membro B. Si può sostenere che sia effettivamente stabilito come istruttore di sci nello Stato membro B, poiché al termine della stagione non lavora come istruttore di sci al suo rientro nello Stato membro A. La sua principale attività come istruttore di sci nel corso dell'anno si svolge pertanto nello Stato membro B.

Nel caso delle attività stagionali, gli Stati membri possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati nel loro territorio. Una volta all'anno, lo Stato membro ospitante può chiedere informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati nel suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.

Se le autorità di uno Stato membro non possono dimostrare che una persona è effettivamente stabilita nel suo territorio, sono tenute ad applicare le norme sulla prestazione temporanea e occasionale di servizi, ma possono sempre riconsiderare la questione in una fase successiva.

La prestazione di un servizio nello Stato membro ospitante senza lasciare il proprio Stato membro di origine può rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico o della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi, invece che della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

16. Che cosa significa «legalmente stabilito»?

Per la prestazione temporanea e occasionale di servizi occorre essere legalmente stabiliti in uno dei paesi citati alla domanda 3.

Sono previste disposizioni specifiche per la Svizzera, dove il diritto di fornire un servizio è limitato a un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo nell'arco di un anno civile.

Se il paese di stabilimento non regola la professione per la quale si è qualificati, né la formazione che prepara a tale professione (cfr. le

⁽⁸⁾ Giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenza del 30 novembre 1995, C-55/94, *Gebhard*, ECLI:EU:C:1995:411; sentenza dell'11 dicembre 2003, C-215/01, *Schnitzer*, ECLI:EU:C:2003:662; sentenza del 18 novembre 2010, C-458/08, *Commissione/Portogallo*, ECLI:EU:C:2010:692.

domande da 9 a 12), lo Stato membro ospitante può richiedere che si sia esercitata per un anno la professione in questione nello Stato membro di stabilimento.

Tale requisito tuttavia non si applica ad architetti, medici con una formazione di base, di medicina generale e specialisti, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche o farmacisti che godono del riconoscimento automatico (cfr. la domanda 45) o nel caso di una professione dell'artigianato, del commercio o dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE, se sono soddisfatti i requisiti per beneficiare del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (cfr. la domanda 49).

Una persona s'intende legalmente stabilita se soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in uno Stato membro (cfr. la domanda 43) e non è soggetta ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabiliti in qualità di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo. Non occorre necessariamente che la professione sia esercitata nel momento in cui si prevede la prestazione del servizio.

Esempio: un architetto francese iscritto all'ordine professionale s'intende legalmente stabilito in Francia, anche se non vi esercita ancora la professione di architetto; viceversa, se non fosse ancora iscritto all'ordine non sarebbe legalmente stabilito.

Esempio: un veterinario assunto come dipendente da una clinica veterinaria in Belgio s'intende legalmente stabilito in Belgio.

17. Occorre presentare una dichiarazione?

Dipende dalla regolamentazione nazionale.

La prima volta che si presta un servizio nel territorio di un altro Stato membro, quest'ultimo può richiedere la presentazione di una dichiarazione, che non è una richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione. La direttiva non obbliga gli Stati membri a richiedere tale dichiarazione: si tratta di un'opzione che gli Stati membri possono applicare esclusivamente nei limiti della direttiva e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Se uno Stato membro sceglie di richiedere una dichiarazione di questo tipo, è possibile che la si debba presentare una volta all'anno, unitamente a informazioni su eventuali cambiamenti sostanziali della situazione, se si intende fornire servizi nel territorio di tale Stato

membro durante l'anno in questione. La dichiarazione deve essere scritta e può essere trasmessa con qualunque mezzo (posta ordinaria, raccomandata, fax, e-mail ecc.) all'autorità competente del paese ospitante.

Se la professione che si desidera esercitare comporta un potenziale rischio per la salute pubblica o la sicurezza, l'autorità dello Stato membro ospitante ha facoltà di procedere a un controllo preventivo delle qualifiche. Per maggiori informazioni, consultare la sezione A.2. Se si intende esercitare una professione per la quale è previsto l'utilizzo della procedura EPC (cfr. la domanda 14), invece di presentare una dichiarazione preventiva è possibile richiedere l'EPC per la prestazione temporanea o occasionale di servizi. Una volta rilasciata, l'EPC rimane nel sistema per 18 mesi e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 18 mesi.

Quando si richiede una EPC, la domanda viene trasmessa direttamente alle autorità designate tramite l'apposito strumento online (cfr. la domanda 14).

La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento prima di prestare il servizio per la prima volta. Lo Stato membro ospitante non può disporre che la dichiarazione gli venga trasmessa un certo numero di mesi o giorni prima dell'inizio della prestazione. Occorre comunque tenere presente che, a seconda della professione, l'esame della dichiarazione può richiedere fino a cinque mesi (cfr. le domande 24 e 33). È possibile presentare la dichiarazione anche se non si sa ancora esattamente quando si presterà un servizio nello Stato membro in questione. In ogni caso, spetta all'interessato giudicare il momento più opportuno per presentare la dichiarazione, prima di cominciare a prestare il servizio.

Esempio: una guida di montagna polacca intende esercitare per la prima volta la professione in Austria per due o tre settimane durante la successiva stagione estiva, ma non sa ancora né dove né quando. Nel caso in cui le sue qualifiche siano soggette a controlli (cfr. le domande da 26 a 36), può presentare la dichiarazione nell'autunno dell'anno precedente per essere certa di poter lavorare in Austria al momento opportuno. Se, viceversa, ha già prestato servizi in Austria, le sue qualifiche non devono essere controllate nuovamente e può esercitare la professione subito dopo aver inviato la dichiarazione. Da quel momento, la dichiarazione può essere presentata molto più tardi, ad esempio in novembre o dicembre o addirittura il giorno prima della prestazione del servizio.

Nel caso di una domanda di EPC, entro una settimana dal suo ricevimento l'autorità del paese d'origine procede innanzi tutto alla verifica della domanda e segnala al richiedente eventuali documenti mancanti tramite lo strumento online. Una volta completato il fascicolo, l'autorità del paese d'origine dispone di tre settimane per rilasciare un'EPC per la prestazione temporanea di servizi nel paese ospitante. L'EPC certifica la conformità al requisito che prevede la presentazione di una dichiarazione preventiva.

18. Come si appura a quale autorità occorre presentare la dichiarazione?

Grazie al centro di assistenza presente nello Stato membro d'origine o ospitante, che ha il compito di fornire assistenza per il riconoscimento delle qualifiche, è possibile individuare **l'autorità competente** in collaborazione con i centri di assistenza in altri Stati membri.

È anche possibile presentare la dichiarazione direttamente tramite lo **sportello unico** di uno Stato membro, che consente di espletare, mediante connessione remota e per via elettronica, tutte le procedure e le formalità richieste per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante, compresa la presentazione della dichiarazione.

In caso di autorizzazione a utilizzare la procedura EPC (cfr. la domanda 14), è possibile trasferire la domanda direttamente all'autorità designata tramite lo strumento online, che può essere utilizzato anche per informarsi sullo stato della domanda.

19. Quali informazioni occorre inserire nella dichiarazione?

Con ogni probabilità, nella dichiarazione occorrerà indicare cognome e nome, recapiti (indirizzo, telefono, e-mail ecc.), nazionalità, professione per la quale si è qualificati nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti e professione che si intende esercitare nello Stato membro ospitante.

È probabile che si debbano fornire anche informazioni su un'eventuale assicurazione di responsabilità professionale (ad esempio il nome della compagnia di assicurazione, numero dell'eventuale contratto ecc.).

Per agevolare l'esame della domanda, è anche possibile indicare se è la prima volta che si prestano servizi nel territorio dello Stato membro in questione, o se si tratta di un rinnovo annuale.

Se si sceglie di richiedere un'EPC, occorrerà compilare il modulo di domanda online tramite l'ap-

posito strumento online (dati personali, recapiti, paese di stabilimento legale, paese ospitante, professione in questione, eventuale diritto al riconoscimento automatico del diploma o diritti acquisiti, informazioni su un'eventuale assicurazione di responsabilità professionale). Prima di richiedere un'EPC, è opportuno consultare i documenti indicati alla domanda 14.

20. Quali informazioni non possono essere richieste?

Lo Stato membro ospitante non può richiedere che siano specificati il luogo e/o la data e/o la durata del servizio nel proprio territorio, né il numero o l'identità dei partecipanti quando si accompagna un gruppo di clienti nello Stato membro ospitante. Allo stesso modo, non può richiedere che sia fornito un indirizzo al suo interno.

21. Quali documenti possono essere richiesti a corredo della dichiarazione?

Lo Stato membro ospitante può richiedere che si allegino alla dichiarazione i seguenti documenti prima di cominciare a prestare servizi nel suo territorio, o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata da uno di questi documenti:

- **prova della nazionalità**
- **un documento comprovante lo stabilimento legale in uno Stato membro e l'assenza di divieti di esercizio a proprio carico, anche temporanei**

Esempi di documenti comprovanti lo stabilimento legale: se la professione è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti: ad esempio, attestazione dell'autorità competente, dell'ordine professionale competente, copia della licenza professionale.

Se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti: ad esempio, copia dell'eventuale licenza professionale, estratto del registro delle imprese, certificato dell'associazione professionale, certificato del datore di lavoro accompagnato da un documento previdenziale o fiscale.

È indispensabile che il documento specifichi chiaramente la professione in questione.

Qualora il documento presentato non consenta di accertare l'esistenza di un divieto a esercitare la professione, su base temporanea o permanente, può essere necessario fornire un secondo documento comprovante l'assenza di un divieto temporaneo.

A titolo di prova dello stabilimento legale può essere richiesto solo un documento effettivamente esistente nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti.

Esempio: estratto del casellario giudiziale, certificato di un'autorità giudiziaria o di polizia ecc.

■ **prova delle qualifiche professionali**

Si tratta del titolo che conferisce il diritto di esercitare la professione, se è regolamentata nello Stato membro in cui si è conseguita la qualifica, ma può anche trattarsi dell'esperienza professionale. Se la professione non è regolamentata, si tratta del titolo che certifica una formazione che prepara alla professione o, in assenza di un titolo, dell'esperienza professionale (cfr. il trattino successivo);

- **documento comprovante che la professione in questione è stata esercitata per almeno un anno nel corso degli ultimi 10 anni, se nello Stato membro di stabilimento legale né la professione, né la relativa formazione sono regolamentate** (cfr. le domande 9 e 12). È possibile utilizzare qualunque mezzo per dimostrarlo, come ad esempio una referenza del datore di lavoro, una dichiarazione fiscale ecc.;
- **documento comprovante che non si è mai stati condannati per gravi reati penali, se si esercita una professione nel campo della sicurezza** (ad esempio, guardia giurata), nel settore sanitario o inerente all'istruzione dei minori, purché lo Stato membro ospitante lo richieda anche ai propri cittadini.

Se si sceglie di richiedere un'EPC, è possibile che si debbano caricare copie dei suddetti documenti tramite l'apposito strumento online, su richiesta dello Stato membro ospitante.

In base alle disposizioni sull'EPC, lo Stato membro d'origine dovrebbe essere in grado di fornire assistenza per la presentazione della domanda e controllare che sia corretta e completa a seconda di quanto richiesto dallo Stato membro ospitante interessato, nonché certificare l'autenticità e la validità dei documenti.

In base alle disposizioni sull'EPC, le autorità dello Stato membro d'origine non possono richiedere i seguenti documenti:

- **prova dello stabilimento legale**, se l'autorità del paese d'origine è in grado di confermare lo stabilimento legale dell'interessato con strumenti amministrativi interni

- **qualsiasi certificato o documento** la cui emissione sia di competenza dell'autorità del paese d'origine in virtù della legislazione nazionale.

In questi casi, l'autorità è tenuta ad emettere i documenti e a caricarli direttamente nel fascicolo EPC dell'interessato.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante pertinente non può rifiutare il rilascio dell'EPC in ragione della mancanza del documento comprovante la conoscenza delle lingue, né può rendere obbligatoria la presentazione dello stesso nell'ambito della domanda di rilascio dell'EPC. Lo Stato membro ospitante può comunque richiedere un certo livello di conoscenza di una lingua per determinate professioni, ad esempio quando presentano implicazioni per la sicurezza di pazienti, dopo il rilascio dell'EPC. Nel richiedere l'EPC, è già possibile presentare eventuali documenti attestanti la conoscenza di una lingua che in seguito potranno essere richiesti dallo Stato membro ospitante dopo il rilascio dell'EPC. Per maggiori informazioni, consultare la sezione V sui requisiti linguistici.

Per informazioni specifiche sui documenti necessari per la tessera professionale europea nei paesi ospitanti, consultare il **simulatore dei documenti per l'EPC**, disponibile nell'apposita sezione del sito web **La tua Europa** (cfr. la domanda 14).

22. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere i documenti originali o copie certificate?

L'autorità dello Stato membro ospitante non può imporre la presentazione di documenti originali, ma può richiedere copie certificate di documenti importanti quali le qualifiche professionali e i documenti comprovanti l'esperienza professionale.

Se non si è in grado di fornire copie certificate di uno o più documenti richiesti, l'autorità deve sincerarsi direttamente dell'autenticità del documento presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale si è legalmente stabiliti.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), è possibile che si debbano caricare le copie certificate tramite lo strumento online solo se il paese d'origine non è stato in grado di verificare la validità e l'autenticità dei documenti e se il paese ospitante richiede copie certificate. In ogni caso, il paese d'origine non può richiedere copie certificate prima di aver cercato di effettuare le debite verifiche tramite strumenti amministrativi.

Lo Stato membro ospitante non può richiedere che sia fornita la copia certificata di documenti ufficiali attestanti la nazionalità, come un passaporto o una carta di identità.

23. I documenti devono essere tutti tradotti e certificati?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere una traduzione dei documenti soltanto se realmente necessario per l'esame della domanda.

Le traduzioni certificate sono richieste solo per i documenti importanti.

Esempio: qualifiche professionali, certificati attestanti la durata e il tipo di esperienza professionale.

Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetriche, veterinari, farmacisti o architetti i cui titoli di formazione figurino nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, non è comunque richiesta una traduzione, in quanto non è essenziale ai fini dell'esame della domanda. L'autorità competente può verificare facilmente se la denominazione dei titoli in questione corrisponde a quella indicata nell'allegato V.

L'autorità dello Stato membro ospitante non può richiedere la traduzione certificata di documenti standard come carte di identità, passaporti ecc.

L'interessato è libero di scegliere se far certificare le proprie traduzioni da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di quello ospitante. L'autorità dello Stato membro ospitante ha l'obbligo di accettare le traduzioni certificate da un'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), è possibile che si debbano caricare le traduzioni dei documenti tramite lo strumento online, solo se il paese ospitante le richiede e solo per i documenti per i quali è consentito richiedere la traduzione in base alle disposizioni sull'EPC. Di norma, nella procedura EPC le autorità non possono chiedere la traduzione dei seguenti documenti:

- prova della nazionalità (passaporto o carta di identità);
- titoli di formazione di cui all'allegato V della direttiva 2005/36/CE, rilasciati dal paese di stabilimento legale;
- i seguenti certificati, rilasciati dall'organismo nazionale competente nel paese di stabilimento:

- certificati sui diritti acquisiti, certificati di conformità, certificati attestanti il cambio di denominazione della qualifica,
- attestati che certificano lo stabilimento legale,
- attestati che confermano l'assenza di divieti o sospensioni dell'esercizio e/o di condanne penali.

24. Dopo aver presentato la dichiarazione, quando è possibile cominciare a esercitare?

È possibile cominciare immediatamente a esercitare la propria attività nell'intero territorio dello Stato membro ospitante, senza dover attendere che l'autorità dello Stato membro ospitante dia il proprio benestare (se non si è soggetti alla verifica preventiva illustrata al punto A.2).

Se si richiede un'EPC (cfr. la domanda 14), il certificato attestante la conformità al requisito che prevede la presentazione di una dichiarazione preventiva sarà emesso entro tre settimane dalla consegna di tutti i documenti richiesti e delle opportune informazioni.

Potrebbe anche essere necessario soddisfare ulteriori requisiti linguistici dopo aver fornito la dichiarazione (cfr. la sezione V sui requisiti linguistici).

A.2. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di potenziali rischi per la salute pubblica o la sicurezza

25. Che cosa significa in pratica?

Nel caso in cui la professione che si intende esercitare comporti un potenziale rischio per la salute pubblica o la sicurezza, l'autorità dello Stato membro ospitante ha facoltà di procedere a una verifica preventiva delle qualifiche che potrebbe ritardare l'inizio dell'attività. Per ulteriori dettagli sulle verifiche preventive delle qualifiche, cfr. le domande da 30 a 34.

26. Quali sono le professioni che comportano un rischio per la salute pubblica o la sicurezza?

Per appurare quali sono le professioni ritenute potenzialmente rischiose per la salute pubblica o la sicurezza in uno Stato membro, è possibile rivolgersi al [centro di assistenza](#) dello Stato membro ospitante.

Se si pensa di richiedere un'EPC è possibile reperire questa informazione anche tramite il **simulatore di documenti per l'EPC**, disponibile nella specifica sezione del sito web **La tua Europa** (cfr. la domanda 14).

27. Gli Stati membri possono verificare le qualifiche per le professioni settoriali?

Gli Stati membri non possono effettuare/richiedere una verifica preventiva delle qualifiche per medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti, se godono del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (cfr. le domande da 44 a 47). Tali soggetti possono cominciare immediatamente a esercitare, eventualmente dopo aver fornito una dichiarazione preventiva su richiesta dello Stato membro ospitante (cfr. il principio spiegato nella sezione A.2, domanda 43).

Esempio: un medico portoghese in possesso del titolo di formazione medica «Carta de curso de licenciatura em medicina» gode del riconoscimento automatico e, pertanto, non può essere soggetto a una verifica delle qualifiche.

Esempio: nel caso di un fisioterapista, uno Stato membro ospitante può esaminare le qualifiche se stabilisce che esiste un rischio per la salute e la sicurezza.

28. Le professioni dell'artigianato, del commercio e dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva sono interessate?

Gli Stati membri non possono effettuare una verifica preventiva delle qualifiche in relazione a coloro che esercitano una professione dell'artigianato, del commercio e dell'industria che comporta un potenziale rischio per la salute pubblica o la sicurezza, se godono del riconoscimento automatico a norma della direttiva, ossia se possiedono gli anni di esperienza professionale richiesti a norma della direttiva, integrati dalla formazione, ove opportuno.

29. Le verifiche sono ricorrenti?

No, le qualifiche possono essere controllate soltanto la prima volta in cui ci si reca nello Stato membro ospitante per prestarvi un servizio.

Esempio: un fisioterapista spagnolo che ha lavorato in Francia per quattro mesi nel 2002 dopo aver ottenuto il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in tale Stato membro desidera tornare a esercitare in Francia per un periodo limitato. In questo caso, le qualifiche non possono essere nuovamente verificate, poiché lo sono già state nel 2002.

Allo stesso modo, se si richiede un'EPC (cfr. la domanda 14) le qualifiche non saranno soggette a una nuova verifica all'atto della richiesta di rinnovo annuale.

30. Nell'ipotesi di una verifica delle qualifiche, è necessario fornire ulteriori informazioni e/o documenti?

L'autorità preposta alla verifica delle qualifiche può chiedere che siano fornite le seguenti informazioni: durata complessiva degli studi, materie studiate e a quale livello, rapporto tra teoria e pratica. L'autorità può chiedere informazioni anche in merito all'esperienza professionale e a un'eventuale formazione complementare, nonché a seminari e altri corsi seguiti in aggiunta alla formazione iniziale, ad esempio nell'ambito dell'apprendimento permanente.

È nel proprio interesse fornire queste informazioni, in quanto possono agevolare la verifica delle qualifiche ed evitare che si debbano prendere ulteriori misure (cfr. la domanda 32).

In mancanza di tali informazioni, e dovendo comunque prendere una decisione, l'autorità si baserà sugli elementi a sua disposizione.

31. Quale decisione può prendere l'autorità competente?

Le possibilità sono molteplici.

Dopo aver esaminato il fascicolo, l'autorità può decidere di non procedere alla verifica delle qualifiche.

Esempio: l'autorità ha già verificato qualifiche analoghe e ritiene che i titolari di tali qualifiche non pongano potenziali rischi per la salute o la sicurezza dei beneficiari del servizio.

Dopo aver esaminato il fascicolo, l'autorità può decidere di verificare le qualifiche e in seguito stabilire se autorizzare o vietare la prestazione del servizio.

Può anche essere disposta l'applicazione di provvedimenti di compensazione (cfr. la domanda 32). In tal caso, sarà possibile conoscere la decisione finale di consentire (se la domanda è accolta) o di vietare (se la domanda non è accolta) la prestazione del servizio soltanto dopo l'assolvimento di quanto previsto da tali provvedimenti da parte del richiedente.

L'interessato ha il diritto di presentare ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante al fine di verificare se la decisione è conforme al diritto nazionale e dell'UE (cfr. la domanda 65).

In mancanza di una risposta dell'autorità entro i termini stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, il servizio può essere fornito.

Se si richiede un'EPC (cfr. la domanda 14), il paese d'origine procede innanzi tutto alla verifica della completezza della domanda e dell'autenticità dei documenti. Successivamente, trasmette il fascicolo all'autorità del paese ospitante, che può prendere una delle seguenti decisioni:

- rilasciare una tessera professionale europea (EPC) (autorizzando la prestazione di un servizio),
- richiedere provvedimenti di compensazione,
- rifiutare il rilascio di una tessera professionale europea (vietando la prestazione di un servizio).

Se l'autorità del paese ospitante non prende una decisione entro il termine stabilito, l'EPC s'intende rilasciata automaticamente con la stessa validità e gli stessi diritti di un'EPC rilasciata dall'autorità competente.

32. Quali misure aggiuntive possono essere richieste dall'autorità competente e in quali casi?

L'autorità competente può richiedere l'effettuazione di una prova qualora sussistano differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella prevista dallo Stato membro ospitante e tali differenze siano tali da nuocere alla salute o alla sicurezza dei beneficiari del servizio.

Prima di disporre l'effettuazione della prova, l'autorità deve verificare se l'esperienza professionale, l'aggiornamento professionale continuo ed eventuali formazioni complementari possano compensare le differenze.

Se non disponeva di tali informazioni nel momento in cui ha deciso di richiedere l'effettuazione della prova, l'autorità competente deve innanzi

tutto offrire all'interessato l'opportunità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, l'aggiornamento professionale continuo o formazioni complementari.

Se l'interessato non è in grado di fornire prove in tal senso, l'autorità può richiedere l'effettuazione di una prova. In caso di esito negativo della prova, dovrebbe essere offerta l'opportunità di ripeterla.

Si applicano le stesse regole anche se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14).

33. Entro quanto tempo l'autorità competente deve prendere una decisione?

La decisione di consentire o meno la prestazione del servizio o di richiedere provvedimenti di compensazione è presa nel migliore dei casi entro un mese dal ricevimento della domanda e dei documenti giustificativi (se non si riscontrano problemi nell'esame del fascicolo) o nel peggiore dei casi entro quattro mesi dal ricevimento della domanda e dei documenti giustificativi (se si riscontrano problemi nell'esame del fascicolo).

Se l'autorità decide di richiedere la prova, la decisione finale sarà presa solo dopo l'effettuazione di tale prova, con la conseguente proroga del termine. Le autorità sono tenute ad offrire la possibilità di svolgere la prova entro un mese dalla decisione di imporla.

Di conseguenza, in caso di effettuazione e di superamento della prova, la prestazione del servizio è possibile, nel migliore dei casi, entro due mesi dal ricevimento della domanda e dei documenti giustificativi (se non si riscontrano problemi nell'esame del fascicolo) o nel peggiore dei casi entro cinque mesi dal ricevimento della domanda e dei documenti giustificativi (se si riscontrano problemi nell'esame del fascicolo).

Per ulteriori informazioni sui termini, consultare il [codice di condotta](#) (in particolare il punto 8).

Se si richiede un'EPC (cfr. la domanda 14), l'autorità del paese d'origine segnala eventuali documenti mancanti entro una settimana dal ricevimento della domanda. Dopo che tutti i documenti richiesti sono stati forniti, l'autorità ne verifica la validità e autenticità ed entro un mese trasmette il fascicolo all'autorità del paese ospitante, che prende la decisione finale entro due mesi dal ricevimento del fascicolo (se esistono adeguate motivazioni, tale periodo può essere prorogato di due settimane per due volte).

34. Che cosa succede se l'autorità competente non risponde entro i termini previsti?

Se i requisiti per avvalersi delle norme della direttiva in materia di libera prestazione di servizi sono soddisfatti (cfr. la domanda 13) e l'autorità non risponde entro i termini previsti, è possibile effettuare la prestazione del servizio nel territorio dello Stato membro ospitante.

Quando si richiede un'EPC (cfr. la domanda 14) ma l'autorità ospitante non prende una decisione entro il termine stabilito (cfr. la domanda 31), l'EPC viene rilasciata automaticamente, con la stessa validità e gli stessi diritti di un'EPC rilasciata dall'autorità competente.

A.3. Norme

35. Quali norme occorre seguire nell'esercizio della professione?

In generale, la prestazione del servizio è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento, se per l'attività professionale

esercitata esiste un titolo di questo genere. Il titolo è indicato in una lingua ufficiale dello Stato membro di stabilimento, onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Occorre rispettare anche le regole di deontologia professionale direttamente correlate alle qualifiche professionali in vigore nello Stato membro d'origine e in quello ospitante, quali ad esempio le norme in materia di mancanze professionali.

36. Quali sono i requisiti dai quali si è dispensati?

- L'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale; è possibile che sia comunque richiesta un'iscrizione temporanea o proforma, purché non ritardi né complichino la prestazione del servizio. Tale iscrizione non è di competenza dell'interessato e, se necessaria, deve essere gestita dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- l'iscrizione a un ente di previdenza sociale; è tuttavia necessario informare in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, tale ente in merito alla prestazione di servizi.

B. STABILIMENTO

Chiunque si stabilisca (a titolo permanente) in un altro Stato membro per esercitare una professione regolamentata è soggetto a una verifica delle proprie qualifiche ed è pertanto tenuto ad adempiere a una serie di formalità, secondo una determinata procedura. Le domande che seguono illustrano tali formalità e i diritti di cui si gode nell'ambito della procedura di riconoscimento.

B.1. Norme comuni

37. Come si appura a chi presentare la domanda di riconoscimento?

I **centri di assistenza**, incaricati di fornire l'assistenza necessaria per ottenere il riconoscimento delle qualifiche, possono indicare dove presentare la domanda di riconoscimento e fornire informazioni sulla procedura da seguire.

In ogni caso, dovrebbe essere possibile anche presentare la domanda di riconoscimento direttamente tramite il punto di contatto unico, o sportello unico, dello Stato membro, come previsto dalla direttiva 2005/36/CE e dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tramite questi **sportelli unici**, è possibile espletare, mediante connessione remota e per via elettronica, tutte le procedure e le formalità richieste per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante, compresa la presentazione della domanda di riconoscimento.

In caso di autorizzazione a utilizzare la procedura EPC (cfr. la domanda 14), è possibile presentare la domanda di rilascio dell'EPC tramite l'apposito strumento online, che trasferisce la domanda direttamente all'autorità designata e può essere utilizzato anche per informarsi sullo stato della domanda.

38. Quali documenti può richiedere l'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende lavorare?

38a. Documenti per tutte le professioni

L'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende esercitare un'attività professionale può richiedere la presentazione dei seguenti documenti:

- **prova della nazionalità**, ad esempio copia della carta di identità;
- **prova del possesso dell'attestato di competenza professionale o del titolo di for-**

mazione che prepara o dà accesso alla professione in questione nello Stato membro d'origine (ad esempio, copia dell'attestato o del titolo); può darsi tuttavia che tale prova non sia richiesta se sono soddisfatti i requisiti per il riconoscimento automatico in base alla sola esperienza professionale (cfr. le domande da 47 a 49);

■ **prova dell'esperienza professionale**

- se si è titolari di una qualifica acquisita in un paese terzo e tale qualifica è già stata riconosciuta da un altro Stato membro; in questo caso, l'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende esercitare un'attività professionale può richiedere un certificato, emesso dallo Stato membro che ha riconosciuto la qualifica, attestante l'effettivo esercizio di tale professione per almeno tre anni nel suo territorio (cfr. la domanda 6);
- se la professione in questione, o la relativa formazione, non è regolamentata nello Stato membro d'origine (cfr. la domanda 12);

■ se richiesto anche ai cittadini dello Stato membro per accedere alla professione:

- **prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazioni di fallimento**, sospensioni o divieti di esercizio della professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali;
- **certificato di sana costituzione fisica o psichica** rilasciato da un'autorità competente, che può essere un medico non convenzionato (di medicina generale o specialista, a seconda del certificato richiesto);

■ **prova della capacità finanziaria e della copertura assicurativa.**

38b. Documenti specifici delle professioni settoriali

L'autorità competente dello Stato membro in cui si intende esercitare un'attività professionale può richiedere:

- **un certificato di conformità** rilasciato dallo Stato membro d'origine, attestante che la qualifica è quella prevista dalla direttiva;
- **un certificato di cambiamento di denominazione** (esclusi gli architetti) qualora la denominazione del titolo che soddisfa i requisiti minimi di formazione non coincida con quella indicata nel corrispondente allegato della direttiva;

- **un attestato di esperienza professionale di almeno un anno** nel caso di un'ostetrica che abbia acquisito una formazione di infermiera responsabile dell'assistenza generale, seguita da una formazione di ostetrica di 18 mesi;
- **un attestato dello Stato membro d'origine che certifichi l'effettivo e lecito esercizio della professione in questione (generalmente per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato):**
 - nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche o farmacisti che abbiano conseguito la qualifica prima della data di riferimento stabilita nell'allegato V della direttiva e tale qualifica non soddisfi i requisiti minimi di formazione previsti, come pure in altre situazioni specifiche contemplate dalla direttiva (ad esempio titoli di formazione conseguiti in paesi che non esistono più, come l'ex Jugoslavia o la Cecoslovacchia);
 - nel caso di architetti privi delle qualifiche di cui all'allegato V o all'allegato VI, e in altre situazioni specifiche previste dalla direttiva (ad esempio titoli di formazione conseguiti nell'ex Jugoslavia). In determinati casi, l'attestato deve anche precisare che si era autorizzati ad avvalersi del titolo professionale di architetto nello Stato membro d'origine prima della data specificata nella direttiva per lo Stato membro in questione.

L'attestato dell'effettivo e lecito esercizio della professione per il periodo specificato nella direttiva consente di beneficiare del riconoscimento automatico delle qualifiche. Qualora i criteri per tale attestato non siano soddisfatti, le qualifiche saranno valutate a norma del regime generale di riconoscimento (cfr. le domande da 51 a 62) o a norma del trattato (cfr. la domanda 47).

La direttiva non impone limiti di tempo alla validità del certificato sui diritti acquisiti una volta che è stato rilasciato.

Tale certificato può essere emesso da qualsiasi Stato membro (non soltanto dallo Stato nel quale è stato conseguito il diploma non conforme).

38c. Documenti specifici delle professioni nel campo del commercio e dell'industria

L'autorità competente dello Stato membro in cui si intende esercitare un'attività professionale può richiedere:

- **un attestato dell'organismo competente dello Stato membro d'origine relativo alla**

- natura e alla durata dell'attività esercitata;**
- **in alcuni casi può essere anche richiesto un documento comprovante la formazione.**

38d. Documenti specifici delle professioni del regime generale

L'autorità competente dello Stato membro in cui si intende esercitare un'attività professionale può richiedere:

- **prova di un'esperienza professionale equivalente ad almeno un anno a tempo pieno nella professione in questione:** tale prova può essere richiesta quando né la professione né la relativa formazione sono regolamentate nello Stato membro d'origine, ma la professione è regolamentata nello Stato membro ospitante (cfr. le domande 9 e 12), nel qual caso devono essere presi in considerazione tutti i documenti, per cui non occorre presentare un certificato di un'autorità competente. Ad esempio, lo Stato membro ospitante è tenuto ad accettare buste paga o attestati di datori di lavoro, benché sia comunque importante che i documenti identifichino chiaramente l'attività professionale e dimostrino che è stata esercitata per almeno un anno;
- **informazioni concernenti la formazione,** ma solo nella misura necessaria per accertare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione nazionale richiesta; di norma, occorre fornire soltanto le seguenti informazioni: durata complessiva del corso di studi, materie studiate e a quale livello, rapporto tra teoria e pratica.

38e. Documenti che possono essere richiesti nell'ambito della procedura EPC

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), è possibile che si debbano caricare le copie di uno o più **documenti citati nelle sezioni 38a, 38b o 38d** (a seconda dei casi) tramite l'apposito strumento online su richiesta del paese ospitante.

È possibile inoltre che si debba fornire **prova dello stabilimento legale** se l'autorità del paese d'origine non è in grado di confermare lo stabilimento legale dell'interessato (non è necessario se si è qualificati a tutti gli effetti ma non ancora legalmente stabiliti al momento della domanda di rilascio dell'EPC, ad esempio nel caso di un laureato qualificato a pieno titolo che tuttavia non ha ancora completato le formalità di registrazione).

In base alle disposizioni sull'EPC, inoltre, l'autorità del paese d'origine non può richiedere la presentazione di certificati, attestati o documenti se è responsabile, ai sensi della normativa nazionale, dell'emissione di tali documenti. In questi casi, l'autorità è tenuta a caricare direttamente i documenti richiesti nel fascicolo EPC dell'interessato. Per informazioni specifiche sui documenti necessari per la tessera professionale europea nei paesi ospitanti, consultare il **simulatore dei documenti per l'EPC**, disponibile nell'apposita sezione del sito web **La tua Europa** (cfr. la domanda 14).

39. È possibile fornire ulteriori documenti di propria iniziativa e ne vale la pena?

Se la professione esercitata rientra nel regime generale, è nel proprio interesse fornire all'autorità competente il maggior numero di informazioni possibile per quanto concerne: esperienza professionale, formazione professionale complementare o programmi di apprendimento permanente, seminari e altri corsi seguiti in aggiunta alla formazione iniziale. Questo potrebbe agevolare il riconoscimento delle qualifiche e consentire di evitare, totalmente o in parte, la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento, prima del riconoscimento delle qualifiche (cfr. le domande 52 e 53).

In mancanza di tali informazioni, e dovendo comunque prendere una decisione, l'autorità si baserà sugli elementi a sua disposizione.

40. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere i documenti originali o copie certificate?

L'autorità dello Stato membro ospitante non può imporre la presentazione di documenti originali, ma può richiedere copie certificate di documenti importanti quali le qualifiche professionali e i documenti comprovanti l'esperienza professionale.

Se non si è in grado di fornire copie certificate di uno o più documenti richiesti, l'autorità deve sincerarsi direttamente dell'autenticità del documento presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale si è legalmente stabiliti.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), è possibile che si debbano caricare copie certificate tramite l'apposito strumento online, solo se il paese d'origine non è stato in grado di verificare la validità e l'autenticità dei documenti dopo aver ricevuto il fascicolo completo della domanda e solo nella misura in cui siano richieste dal paese ospitante. In ogni caso, l'autorità non può richiedere copie certificate prima di aver

cercato di effettuare le debite verifiche. L'autorità del paese d'origine informa l'interessato della necessità di presentare copie certificate tramite lo strumento online.

41. Occorre presentare la traduzione di tutti i documenti?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere una traduzione dei documenti soltanto se realmente necessario per l'esame della domanda di riconoscimento.

La traduzione certificata può essere richiesta soltanto per documenti importanti.

Esempi di traduzioni certificate: qualifiche professionali, certificati di autorità competenti che attestano l'esperienza professionale.

Nel caso di medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, ostetriche, veterinari, farmacisti o architetti i cui titoli di formazione figurino nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, può darsi comunque che non occorra una traduzione delle qualifiche professionali, in quanto l'autorità deve soltanto verificare se la denominazione dei titoli in questione corrisponde a quella indicata negli allegati V o VI nella lingua nazionale. Se un diploma non è indicato nell'allegato V, può essere richiesta una traduzione.

L'autorità dello Stato membro ospitante non può richiedere la traduzione certificata di documenti standard come carte di identità, passaporti ecc.

L'interessato è libero di scegliere se far certificare le proprie traduzioni da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di quello ospitante. L'autorità dello Stato membro ospitante ha comunque l'obbligo di accettare le traduzioni certificate da un'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), è possibile che si debbano caricare le traduzioni dei documenti tramite l'apposito strumento online, solo se il paese ospitante le richiede e solo per i documenti di cui lo Stato membro ospitante può richiedere la traduzione in base alle disposizioni sull'EPC. Nella procedura EPC, le autorità non possono richiedere la traduzione dei seguenti documenti:

- prova della nazionalità (passaporto o carta di identità);
- titoli di formazione di cui all'allegato V della direttiva 2005/36/CE, rilasciati dal paese d'origine;

- certificati rilasciati da un organismo nazionale competente nel paese d'origine, come ad esempio:
 - certificati sui diritti acquisiti, certificati di conformità, certificati attestanti il cambio di denominazione della qualifica,
 - attestati che certificano lo stabilimento legale, e
 - attestati che confermano l'assenza di divieti o sospensioni dell'esercizio e/o di condanne penali.

42. Entro quanto tempo deve essere esaminata la domanda di riconoscimento?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della domanda entro un mese dal suo ricevimento e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti.

L'autorità è tenuta a prendere una decisione motivata:

- nel più breve tempo possibile a seguito della presentazione della pratica completa,
- entro tre mesi per i casi rientranti nel regime di riconoscimento automatico (cfr. le domande da 44 a 47), e
- entro quattro mesi per i casi rientranti nel regime generale di riconoscimento dei diplomi (cfr. le domande da 51 a 64) e nel regime di riconoscimento automatico dell'esperienza professionale (cfr. le domande da 48 a 50).

In caso di inosservanza del termine, cfr. la domanda 65.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), l'autorità del paese d'origine informa il richiedente in merito a eventuali documenti mancanti entro una settimana dal ricevimento della domanda. Dopo che tutti i documenti richiesti sono stati forniti, l'autorità ne verifica la validità e autenticità ed entro un mese trasmette il fascicolo all'autorità del paese ospitante, che prende la decisione finale entro un mese (riconoscimento automatico, cfr. le domande 43 e 44) o due mesi (regime generale di riconoscimento, cfr. la domanda 45). Se esistono adeguate motivazioni, il periodo può essere prorogato di due settimane per due volte.

43. Quali diritti conferisce il riconoscimento?

Il riconoscimento conferisce il diritto di esercitare la professione in questione, per cui è possibile

iniziare a esercitare la professione alle medesime condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante. L'esercizio della professione è pertanto soggetto alle stesse disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché al codice di condotta, applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante. In particolare, occorre garantire che le proprie attività rimangano circoscritte a quelle contemplate dalla professione in tale Stato. Se si esercita la professione come lavoratore dipendente, è possibile candidarsi per un posto di lavoro nello Stato membro ospitante e partecipare alle procedure di selezione del personale (colloqui, esame della domanda, concorsi ecc.) esattamente come i titolari di qualifiche nazionali.

Ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro ospitante, è possibile che chiunque intenda esercitare la professione in questione debba ottenere un'autorizzazione, inclusi eventuali rinnovi, o iscriversi presso un'organizzazione o un registro professionale. Nel caso di una prestazione di servizi temporanea e occasionale, quest'obbligo assume la forma di una registrazione automatica temporanea o di un'affiliazione pro forma, che è gratuita e non ritarda né complica la prestazione del servizio.

Allo stesso modo, in caso di rilascio di un'EPC (cfr. la domanda 14), possono essere previsti requisiti successivi (come l'obbligo di iscriversi a un'associazione professionale o a un organismo statale) prima di poter esercitare una professione.

B.2. Professioni settoriali

Si tratta delle professioni per cui sono stati introdotti requisiti minimi di formazione comuni in tutto il territorio dell'UE: medico con una formazione di base, di medicina generale e specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, farmacista e architetto. I relativi diplomi sono elencati nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE⁽⁹⁾ nella lingua dello Stato membro che rilascia il titolo.

44. Come si svolge l'esame della domanda?

In linea di principio, se il diploma figura nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, le qualifiche rientrano nel regime di riconoscimento automatico dei diplomi (cfr. le domande 45 e 47). Ne consegue che l'autorità competente dello Stato membro ospitante non può verificare i contenuti della formazione, per cui non può richiedere la documentazione che li specifica.

⁽⁹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1517331795984&uri=CELEX:02005L0036-20171201>

Se le qualifiche sono state conseguite in un paese terzo ⁽¹⁰⁾, la direttiva in linea di principio non si applica, ma se si è già ottenuto un primo riconoscimento in uno Stato membro, nel cui territorio si è successivamente esercitata la professione in questione per almeno tre anni, il riconoscimento delle qualifiche avviene in base al regime generale (cfr. le domande 47 e da 51 a 64). Un diploma rilasciato da un paese terzo non può mai essere automaticamente riconosciuto nell'UE in quanto non rientra nell'allegato V della direttiva.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), la domanda è gestita dalle autorità di due Stati membri: l'autorità del paese d'origine verifica la completezza della domanda (una settimana) e la validità dei documenti (un mese), mentre l'autorità del paese ospitante valuta il contenuto della domanda di rilascio dell'EPC dopo aver ricevuto il fascicolo completo dall'autorità del paese d'origine (un mese).

45. Quali condizioni occorre soddisfare per beneficiare del riconoscimento automatico?

- **Medico con formazione di base, di medicina generale e specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario e farmacista**

È necessario essere in possesso di una delle qualifiche elencate nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). Il titolo sancisce una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, iniziata dopo la data di riferimento indicata nell'allegato V della direttiva per il titolo e lo Stato membro in questione. La data di riferimento di norma è la data di adesione all'UE dello Stato membro interessato o di entrata in vigore del relativo atto giuridico.

Esempio: un medico spagnolo ha conseguito il titolo di formazione «Título de Licenciado en Medicina y Cirugía» a completamento di un ciclo di studi cominciato dopo il 1° gennaio 1986 (cfr. allegato V, punto 5.1.3); il titolo sancisce una formazione conforme alla direttiva, per cui si applica il riconoscimento automatico.

- **Ostetrica**

È necessario essere in possesso della qualifica indicata nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale

certificato che lo accompagna). Il titolo deve attestare una formazione che soddisfi i requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE. Questo accade in genere quando la formazione è stata iniziata dopo la data di riferimento specificata nell'allegato V della direttiva per il titolo e lo Stato membro in questione.

La possibilità di beneficiare del riconoscimento automatico dipende dal tipo di percorso formativo seguito.

Il possessore di un titolo di formazione di ostetrica di cui al punto 5.5.2 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE che:

- abbia intrapreso una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta; o
- abbia intrapreso una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni, consistente in almeno 3 600 ore, con accesso subordinato al possesso di un titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui al punto 5.2.2. dell'allegato V; o
- abbia intrapreso una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, consistente in almeno 3 000 ore, con accesso subordinato al possesso di un titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui al punto 5.2.2. dell'allegato V e abbia acquisito un'esperienza professionale di almeno un anno dopo il completamento degli studi,

beneficia del riconoscimento automatico.

- **Architetto**

La possibilità di beneficiare del riconoscimento automatico dipende dal tipo di percorso formativo seguito.

Per beneficiare del riconoscimento automatico, occorre essere in possesso delle qualifiche indicate nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). Il titolo deve attestare una formazione che soddisfi i requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE. Questo accade in genere quando la formazione è iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui all'allegato V della direttiva per il titolo e lo Stato membro in questione.

⁽¹⁰⁾ Ossia paesi diversi da quelli citati nella risposta alla domanda 3.

Esempio: un architetto spagnolo in possesso del titolo di formazione «Título oficial de arquitecto» conferito dall'Universidad Europa de Madrid, che abbia iniziato la formazione non prima dell'anno accademico 1998-1999 (cfr. l'allegato V, punto 5.1.7), può beneficiare del riconoscimento automatico.

Viceversa, un architetto italiano in possesso del titolo di formazione «Laurea specialistica in architettura» conseguito presso il Politecnico di Bari, che abbia iniziato la formazione non prima dell'anno accademico 1999-2000, ma non abbia ancora ottenuto il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione richiesto in Italia in aggiunta al titolo di formazione (cfr. l'allegato V, punto 5.1.7), non può avvalersi del riconoscimento automatico.

46. È possibile beneficiare del riconoscimento automatico se la qualifica è stata conseguita prima della data di adesione del proprio paese all'Unione europea?

- **Medico con formazione di base, di medicina generale e specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista**

Se il titolo attesta una formazione iniziata prima della data di riferimento specificata nell'allegato V della direttiva (ad esempio, prima del 1° maggio 2004 per un infermiere responsabile dell'assistenza generale ceco – allegato V, punto 5.2.2) e tale formazione non è conforme ai requisiti minimi di formazione, è comunque possibile beneficiare del riconoscimento automatico se si è in grado di dimostrare, mediante un attestato dello Stato membro di origine, l'effettivo e lecito esercizio della professione in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. Si tratta del principio generale dei diritti acquisiti sancito dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, che non impone limiti di tempo alla validità dei certificati sui diritti acquisiti una volta che sono stati rilasciati.

È possibile che le disposizioni generali sui diritti acquisiti di cui sopra non si applichino a determinate professioni/paesi in presenza di disposizioni più specifiche sui diritti acquisiti a norma della direttiva 2005/36/CE. È quindi importante controllare ogni situazione particolare in merito ai requisiti specifici, ad esempio rivolgendosi al centro di assistenza (cfr. la domanda 71).

Esempio: se la qualifica rientra in una delle disposizioni specifiche sui diritti acquisiti per alcune professioni in paesi che hanno cessato di esistere (ad esempio titoli conseguiti nella ex Jugoslavia, nella Germania dell'est o nell'ex Unione Sovietica, cfr. l'articolo 23, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2005/36/CE), per beneficiare del riconoscimento automatico occorre soddisfare le condizioni specifiche in materia di esperienza professionale e presentare documenti giustificativi, ad esempio cinque anni su sette per i veterinari estoni.

Esempio: per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, le disposizioni generali sui diritti acquisiti a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, si applicano unicamente se le attività professionali in questione comprendono la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

■ Architetto

Se il titolo attesta un percorso formativo iniziato prima dell'anno accademico di riferimento specificato nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione (ad esempio, prima dell'anno accademico 2007-2008 per un architetto maltese – allegato V, punto 5.7.1), anche se tale formazione non è conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE è comunque possibile beneficiare del riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti, a condizione che si sia in possesso della qualifica menzionata per lo Stato membro in questione nell'allegato VI della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). La formazione deve essere iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento specificato nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione.

Qualora la qualifica attesti una formazione che non figura né nell'allegato V né nell'allegato VI della direttiva, è comunque possibile godere del riconoscimento automatico se si è in grado di dimostrare, mediante un attestato dello Stato membro d'origine, di essere stati autorizzati ad assumere il titolo professionale di architetto in detto Stato membro prima della data specificata nella direttiva e di aver effettivamente esercitato la professione in maniera legale per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato. Nel caso in cui la qualifica rientri in una delle disposizioni concernenti diritti acquisiti specifici (ad esempio, qualifiche ottenute nell'ex

Jugoslavia o nella Germania dell'est), per ottenere il riconoscimento automatico occorre soddisfare i requisiti in materia di esperienza professionale, presentando documenti giustificativi.

La direttiva non impone limiti di tempo alla validità del certificato sui diritti acquisiti una volta che è stato rilasciato.

Tale certificato può essere emesso da qualsiasi Stato membro (non soltanto dallo Stato nel quale è stato conseguito il diploma non conforme).

47. Quale procedura di riconoscimento è applicabile quando non è possibile beneficiare del riconoscimento automatico?

Nei casi non contemplati dalle norme sul riconoscimento automatico di cui alle domande 45 e 46, in linea di principio si applica il regime generale di riconoscimento di cui all'articolo 10 della direttiva 2005/36/CE (cfr. le domande da 51 a 62).

Nei casi eccezionali in cui non sarebbe applicabile il regime di riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE (cfr. la domanda 52, punto 3), è possibile ottenere il riconoscimento delle qualifiche in virtù dell'articolo 45 TFUE (libera circolazione dei lavoratori) o dell'articolo 53 TFUE (libertà di stabilimento). In questi casi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a paragonare la formazione del richiedente con la formazione nazionale, tenendo conto della sua esperienza professionale e di eventuali formazioni complementari. Se la formazione coincide solo parzialmente, l'autorità può chiedere che le differenze siano compensate, ad esempio tramite una prova, un tirocinio o un corso di formazione complementare in base alle norme nazionali.

Nel caso di un riconoscimento in virtù del TFUE, non si applicano le garanzie procedurali previste dalla direttiva, come i termini e la limitazione dei costi.

B.3. Professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria e del commercio

Quando si intende esercitare una professione di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE, è possibile beneficiare del riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale, se sono soddisfatti i requisiti previsti dalla direttiva.

48. Come si svolge l'esame della domanda?

Sulla base dei documenti presentati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante verifica in primo luogo se sono soddisfatti i requisiti per beneficiare del riconoscimento automatico.

49. Quali condizioni occorre soddisfare per beneficiare del riconoscimento automatico?

A seconda della professione che si intende esercitare, i requisiti in materia di esperienza professionale (eventualmente accompagnati da condizioni relative alla formazione) sono definiti negli articoli 17, 18 e 19 della direttiva. L'esperienza deve riferirsi alla professione che si intende esercitare nello Stato membro ospitante. La direttiva definisce tale esperienza in base alle caratteristiche (lavoratore autonomo, imprenditore, lavoratore dipendente ecc.) e alla durata (numero di anni di esperienza, data in cui è terminata l'esperienza ecc.). In alcuni casi, la direttiva prevede anche il requisito di una formazione preliminare riconosciuta.

Esempio: le attività legate all'estetica rientrano nella lista III, punto 4, dell'allegato IV della direttiva e si applica pertanto l'articolo 19 della direttiva. Un'estetista con un'esperienza professionale di almeno tre anni consecutivi come lavoratrice autonoma in Germania terminata da meno di dieci anni può beneficiare del riconoscimento automatico in Grecia sulla base della sola esperienza professionale.

Esempio: l'attività di parrucchiere rientra nella lista I, punto 3, dell'allegato IV e si applica l'articolo 17. Nel caso di un parrucchiere, un'esperienza professionale di almeno tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in Germania non è sufficiente per beneficiare del riconoscimento automatico in Grecia. A tal fine, occorre anche essere in grado di comprovare una formazione preliminare di almeno tre anni riconosciuta in Germania, oppure dimostrare di aver esercitato l'attività di parrucchiere come lavoratore dipendente per almeno cinque anni. È possibile beneficiare del riconoscimento automatico anche con un'esperienza di almeno sei anni consecutivi come parrucchiere in Germania, in qualità di lavoratore autonomo o imprenditore, oppure un'esperienza di quattro anni preceduta da una formazione riconosciuta di almeno due anni.

50. Quale procedura è applicabile quando non è possibile beneficiare del riconoscimento automatico?

Se l'attività che si intende esercitare nello Stato membro ospitante figura nell'allegato IV della direttiva, ma non sono soddisfatti i requisiti previsti per beneficiare del riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale, si applica il regime generale di riconoscimento (cfr. le domande da 51 a 64).

Esempio: un'estetista che non abbia maturato il numero di anni di esperienza richiesto è soggetto al regime generale di riconoscimento.

B.4. Professioni contemplate dal regime generale

Questo regime di riconoscimento comprende tutte le professioni che non possono beneficiare di uno dei due regimi di riconoscimento automatico descritti nelle sezioni B.2 e B.3.

51. Come si svolge l'esame della domanda?

1) L'autorità competente preposta al controllo delle qualifiche verifica innanzi tutto se il richiedente le abbia ottenute in uno Stato membro che regola la professione per la quale ha presentato la domanda di riconoscimento delle qualifiche.

Se lo Stato membro nel quale sono state ottenute le qualifiche non regola né la professione in questione, né la formazione che prepara a tale professione, l'autorità competente ha il diritto di richiedere che si dimostri di aver esercitato la professione in questione per almeno un anno nel corso degli ultimi 10 anni (cfr. le domande 9 e 12).

Se il richiedente non è in grado di fornire tale prova o non ha maturato l'esperienza professionale richiesta, l'autorità competente non è tenuta ad applicare le norme della direttiva 2005/36/CE alla domanda di riconoscimento e decide in merito alla domanda sulla base della legislazione nazionale conformemente al TFUE.

Se le qualifiche sono state conseguite in un paese terzo, l'autorità verifica se la professione in questione sia stata effettivamente esercitata per almeno tre anni nello Stato membro che ha inizialmente riconosciuto le qualifiche. Tale esperienza professionale deve essere comprovata da un certificato rilasciato dallo Stato membro in questione: è possibile beneficiare della direttiva solo se è soddisfatta questa condizione (cfr. le domande 5, 6 e 44).

2) L'autorità procede a un confronto tra la formazione acquisita dal richiedente e la formazione proposta a livello nazionale per accertare se sussistano differenze sostanziali. Per differenze sostanziali si intendono differenze rilevanti nelle materie oggetto della formazione che sono essenziali per l'esercizio della professione, o differenze rilevanti concernenti una o più attività rientranti nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante, che non esistono nella professione corrispondente nello Stato membro d'origine del richiedente.

Se riscontra differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione nazionale, l'autorità verifica se tali differenze possano essere compensate dall'esperienza professionale o da un'eventuale formazione complementare intrapresa dal richiedente. Per questo motivo è importante fornire il maggior numero di informazioni possibile.

Dopo aver effettuato questi controlli, l'autorità competente prende una decisione, che deve essere motivata.

Se si sceglie di richiedere un'EPC (cfr. la domanda 14), la domanda è gestita dalle autorità di due Stati membri: l'autorità del paese d'origine verifica la completezza della domanda (una settimana) e la validità dei documenti (un mese), mentre l'autorità del paese ospitante valuta il contenuto della domanda di rilascio dell'EPC dopo aver ricevuto il fascicolo completo dall'autorità del paese d'origine (due mesi).

52. Quali decisioni può prendere l'autorità competente?

1) Può decidere di riconoscere le qualifiche (cfr. anche la domanda 43).

2) Può richiedere l'adozione di provvedimenti di compensazione (cfr. anche le domande 53 e 54) se riscontra differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione nazionale che non possono essere compensate dall'esperienza professionale e/o da formazioni complementari.

3) Può negare il riconoscimento delle qualifiche e decidere di non concedere l'accesso alla professione. Il riconoscimento tuttavia può essere negato soltanto in casi eccezionali. Un rifiuto sarebbe giustificato ad esempio se emergesse che la professione per la quale è stata presentata la domanda di riconoscimento delle qualifiche non corrisponde a quella per la quale il richiedente è qualificato (cfr. la domanda 11).

L'accesso alla professione può essere negato anche nel caso in cui tale accesso sia soggetto al possesso di un diploma universitario di almeno quattro anni e il richiedente possieda solo un titolo di scuola primaria o secondaria, abbia un'esperienza professionale limitata o abbia frequentato un corso di formazione molto breve (ad esempio di qualche settimana) certificato da un'autorità.

In questi casi, l'autorità competente non è obbligata ad applicare la direttiva, ma è comunque tenuta, a norma dell'articolo 45 TFUE o dell'articolo 53 TFUE, a valutare se e a quali condizioni possa essere concesso al richiedente di esercitare la professione. A tal fine, l'autorità procede a un confronto tra la formazione del richiedente e la formazione proposta a livello nazionale, tenendo conto anche dell'esperienza professionale e di eventuali formazioni complementari, e non si limita ai provvedimenti di compensazione indicati nella direttiva.

4) Può decidere di concedere un accesso parziale alla professione, se sono soddisfatte le tre condizioni che seguono:

- il richiedente è pienamente qualificato per la professione nello Stato membro d'origine;
- la differenza di formazione è talmente rilevante che una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento non sarebbero sufficienti per colmarla;
- le attività sono chiaramente separabili.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l'accesso parziale può essere negato solo per motivi di salute pubblica o sicurezza.

5) Se si richiede un'EPC (cfr. la domanda 14), l'autorità del paese ospitante può prendere una delle seguenti decisioni:

- rilasciare un'EPC (riconoscimento dei titoli),
- richiedere provvedimenti di compensazione,
- rifiutare il rilascio di un'EPC (rifiuto del riconoscimento dei titoli), o
- concedere l'accesso parziale alla professione.

Le norme che stabiliscono che cosa viene valutato esattamente sono le stesse indicate sopra.

53. Che cosa succede nel caso di una differenza sostanziale nella formazione per la medesima professione?

L'autorità competente può imporre il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento della durata massima di

tre anni. La prova attitudinale deve essere organizzata entro sei mesi dalla decisione.

54. È possibile scegliere tra un tirocinio di adattamento e una prova attitudinale?

In linea di principio, sì. Esistono tuttavia delle eccezioni, per cui lo Stato membro ospitante ha il diritto di scegliere tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento nei seguenti casi:

- professioni legali;
- professioni per cui sono stati introdotti requisiti minimi di formazione comuni, ma che non beneficiano del riconoscimento automatico (cfr. le domande da 44 a 47);
- titolari di qualifiche di paesi terzi, con tre anni di esperienza professionale nel territorio dello Stato membro che ha riconosciuto il titolo;
- professioni nel campo dell'artigianato, del commercio e dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE che non beneficiano del riconoscimento automatico (cfr. le domande da 48 a 50) e, nel caso in cui si desidera stabilirsi come lavoratore autonomo o imprenditore, se l'attività professionale presuppone la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, sempre che ciò sia richiesto anche per i cittadini dello Stato in questione;
- quando il titolo richiesto nello Stato membro ospitante sia un diploma universitario da uno a quattro anni e il richiedente possieda solo un titolo di scuola primaria o secondaria, o abbia un'esperienza professionale limitata, o abbia frequentato solo un corso di formazione molto breve (ad esempio di qualche settimana) certificato da un'autorità. In tale situazione, e se la durata dell'istruzione superiore nello Stato membro ospitante è di tre o quattro anni, può essere necessario sottoporsi a una prova e svolgere un periodo di formazione;
- quando il titolo richiesto nello Stato membro ospitante sia un diploma universitario di quattro o cinque anni e il richiedente possieda un titolo che attesti il compimento di un ciclo di studi secondari integrato da una formazione generale o tecnica e/o pratica professionale;
- per le seguenti professioni, negli Stati membri specificati, l'autorità competente ha il diritto di imporre una prova attitudinale:
 - Francia: istruttore di sci, istruttore di immersione subacquea, istruttore di paracadutismo, guida di alta montagna, istruttore di speleologia;
 - Austria: istruttore di sci alpino, istruttore di sci di fondo, guida di scialpinismo, guida di montagna;
 - Italia: istruttore di sci, guida di montagna;

- Germania (Baviera): istruttore di sci, istruttore di sci di fondo, guida di montagna e di scialpinismo;
- Belgio: investigatore privato.

55. Come ci si prepara alla prova attitudinale o al tirocinio di adattamento?

Per quanto concerne la prova attitudinale, l'autorità competente o il centro di assistenza possono fornire informazioni su corsi di preparazione, elenchi di testi raccomandati e/o esempi di prove (se disponibili).

Per quanto concerne il tirocinio di adattamento, l'autorità competente o il centro di assistenza può fornire indicazioni sugli insegnamenti tratti da precedenti tirocini conclusi con esito positivo, o fornire un elenco di testi raccomandati (se disponibile).

56. Occorre organizzare autonomamente il tirocinio di adattamento?

Lo Stato membro ospitante può affidare la responsabilità dell'organizzazione del tirocinio di adattamento a istituti e/o istruttori autorizzati. L'autorità competente deve mettere a disposizione un elenco di istituti/persone responsabili del tirocinio di adattamento per la professione che intende esercitare. Per quanto possibile, dovrebbe essere garantita la libertà di scegliere l'istruttore e la sede di svolgimento del tirocinio.

In ogni caso, le condizioni del tirocinio di adattamento non devono essere troppo restrittive.

La sede del tirocinio di adattamento non deve trovarsi a una distanza tale da rappresentare un ostacolo.

57. Che cosa comporta il tirocinio di adattamento?

Il tirocinio di adattamento si svolge sotto la responsabilità di un professionista qualificato e può essere accompagnato da una formazione complementare. Al termine del tirocinio, è prevista una valutazione intesa a verificare se le differenze nella formazione siano state compensate, cosicché le autorità competenti possano concedere il riconoscimento. È pertanto consigliabile chiarire in anticipo quali attività si svolgeranno sotto sorveglianza e saranno oggetto della valutazione finale.

58. Il tirocinio di adattamento è retribuito?

Se le strutture nazionali del paese ospitante lo prevedono, durante il tirocinio di adattamento è possibile percepire una retribuzione, che tuttavia non costituisce un diritto. Spetta allo Stato membro ospitante stabilire le condizioni.

59. Che cosa comporta la prova attitudinale?

La prova attitudinale ha l'unica finalità di verificare le conoscenze professionali e può riguardare soltanto le materie essenziali per l'esercizio della professione in merito alle quali sono state riscontrate differenze sostanziali. Tali materie devono essere indicate chiaramente nella decisione dell'autorità competente e possono comprendere solo in via eccezionale la conoscenza delle regole professionali applicabili alla professione in questione.

La prova attitudinale può essere teorica (ad esempio un esame scritto) o pratica (ad esempio una prova di sci su pista) e durare più di un giorno.

60. Quante prove attitudinali si devono organizzare ogni anno?

In linea di principio, il numero di prove attitudinali dipende dal numero di domande presentate, ma a prescindere da questo l'autorità competente deve organizzare almeno due prove attitudinali all'anno.

Per le professioni stagionali, come quella di istruttore di sci, le prove devono concentrarsi nella prima parte della stagione.

61. È possibile sostenere più di una volta la prova attitudinale?

Sì, il richiedente deve potersi ripresentare alla prova in caso di esito negativo. Spetta tuttavia allo Stato membro ospitante stabilire quante volte è possibile sostenere la prova, tenuto conto delle norme applicabili a livello nazionale.

62. Entro quanto tempo l'autorità competente deve prendere una decisione dopo la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento?

La direttiva non fissa un termine specifico, ma l'autorità competente è tenuta a prendere la decisione con la massima celerità possibile.

III. COSTI

63. È possibile che all'interessato sia richiesto un contributo di partecipazione ai costi per l'esame della sua pratica nello Stato membro ospitante?

Non può essere richiesto alcun contributo finanziario per la presentazione di una dichiarazione nell'ambito della libera prestazione di servizi, poiché in tal caso l'autorità dello Stato membro ospitante non deve esaminare né valutare alcuna pratica (cfr. la sezione A.1, domanda 24).

In altri casi, può essere dovuto un diritto per l'esame della domanda, ad esempio per lo stabilimento in uno Stato membro ospitante. Tale importo non può tuttavia superare il costo effettivo della procedura e deve essere paragonabile a quello corrisposto dai cittadini dello Stato in questione in circostanze analoghe.

I diritti da versare per la procedura EPC (cfr. la domanda 14) devono inoltre essere ragionevo-

li, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dalle autorità e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea. Per informazioni specifiche su eventuali diritti applicabili alla procedura di rilascio dell'EPC nel paese d'origine e/o ospitante, consultare il **simulatore dei documenti per l'EPC**, disponibile nell'apposita sezione del sito web **La tua Europa** (cfr. la domanda 14).

64. È possibile che sia richiesto un contributo finanziario per una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento?

Per l'organizzazione della prova attitudinale o del tirocinio di adattamento può essere richiesto un contributo, che tuttavia non può superare il costo effettivo della procedura e deve essere paragonabile a quello corrisposto dai cittadini dello Stato in questione in circostanze analoghe.

IV. RICORSO

65. Quali sono i diritti in materia di ricorso?

La decisione di respingere la domanda (o di adottare ulteriori misure, come ad esempio una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento) deve specificare le relative motivazioni. In caso contrario, l'interessato ha il diritto di chiedere all'autorità competente di esserne informato. Qualora non riceva alcuna comunicazione o intenda contestare le motivazioni, l'interessato ha il diritto di presentare ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante, nell'intento di verificare se la decisione è conforme al diritto dell'UE.

In virtù del regime di stabilimento (cfr. la **sezione II**) è inoltre possibile presentare ricorso se la decisione non viene presa entro il termine previsto. In questo caso, il diritto di esercitare la professione nel territorio dello Stato membro ospitante è subordinato all'adozione di una decisione. Nel quadro del regime di libera prestazione di servizi

(cfr. la **sezione I**) invece non è necessario presentare ricorso se la decisione non viene presa entro il termine previsto, poiché l'interessato ha il diritto di prestare i propri servizi senza dover attendere una decisione.

In alcuni Stati membri è possibile anche presentare un ricorso amministrativo. Il **centro di assistenza** può fornire tutte le informazioni pertinenti sulle possibilità di ricorso a livello nazionale.

Anche le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'ambito di una procedura di rilascio dell'EPC (cfr. la domanda 14) sono soggette a ricorso in base alla legislazione nazionale del paese che ha adottato la decisione.

I ricorsi sono soggetti alla legislazione nazionale, che tra l'altro prescrive le condizioni, le formalità, le procedure da seguire e i termini da rispettare. Se si prevede di presentare ricorso, è consigliabile quanto prima acquisire dimestichezza con queste norme.

V. REQUISITI LINGUISTICI

66. È possibile che sia richiesta la conoscenza della lingua dello Stato membro ospitante?

Lo Stato membro ospitante può richiedere la conoscenza della sua lingua se ciò è giustificato dalla natura della professione che si intende esercitare. In ogni caso, i requisiti linguistici non devono superare quanto necessario per l'esercizio della professione in questione (vocabolario, conoscenza orale e/o scritta, attiva e/o passiva).

A prescindere dalla specifica professione regolamentata, è probabile che la domanda venga esaminata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante e anche l'eventuale prova attitudinale richiesta (cfr. le domande 53 e 54) con tutta probabilità si svolgerà nella stessa lingua. In ogni caso, non può mai essere richiesta la conoscenza di più di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante.

La procedura di riconoscimento delle qualifiche e l'eventuale verifica delle competenze linguistiche sono due procedure distinte. Nella procedura tradizionale, o in caso di rilascio dell'EPC, il riconoscimento delle qualifiche professionali non può essere negato o posticipato a causa della mancanza di adeguate competenze linguistiche.

Un'eccezione a questa regola si presenta quando le conoscenze linguistiche sono parte integrante della qualifica, ad esempio nel caso di un logopedista o di un docente che insegna la lingua del paese ospitante.

67. Può essere imposta sistematicamente una verifica linguistica?

Lo Stato membro ospitante non può verificare sistematicamente le conoscenze linguistiche dei professionisti che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche. Questi controlli sono consentiti

solo per le professioni che presentano implicazioni per la sicurezza dei pazienti, come la professione di medico, infermiere ecc. Per tutte le altre professioni, le conoscenze linguistiche possono essere verificate solo in caso di dubbio grave e concreto e devono essere proporzionate all'attività svolta.

Esempio: la domanda di riconoscimento è a malapena comprensibile per l'autorità competente, o l'interessato non è in grado di comunicare né di comprendere le domande della prova nel corso di un provvedimento di compensazione.

Vale la pena di notare che per «verifica linguistica» non s'intende automaticamente l'effettuazione di una prova, bensì la possibile richiesta da parte dell'autorità competente di documentazione attestante le conoscenze linguistiche.

Possono costituire prova delle competenze linguistiche i seguenti documenti:

- copia dei titoli conseguiti nella lingua dello Stato membro ospitante;
- copia del titolo attestante la conoscenza della lingua o delle lingue dello Stato membro ospitante (ad esempio diploma universitario, qualifica della camera di commercio, titoli rilasciati da un organismo linguistico riconosciuto ecc.);
- documento comprovante una precedente esperienza professionale nello Stato membro ospitante.

Se tali documenti non vengono forniti, o se comunque non dimostrano il livello linguistico richiesto o non hanno valore probante, può essere richiesta l'effettuazione di un colloquio o una prova (orale e/o scritta). L'autorità competente non può limitare la prova accettabile della conoscenza linguistica a un particolare tipo di certificato.

VI. MECCANISMO DI ALLERTA

68. Che cosa succede in caso di divieto o limitazione dell'esercizio della professione da parte delle autorità nazionali del paese d'origine?

Il fatto di agevolare la circolazione dei professionisti in Europa non deve mettere a rischio la tutela dei consumatori o la sicurezza dei pazienti. La direttiva 2005/36/CE contiene disposizioni sull'istituzione di un meccanismo di allerta per tutte le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti o che sono inerenti all'istruzione dei minori. Se a un professionista è stato vietato, anche solo temporaneamente, l'esercizio totale o parziale della sua professione, viene trasmesso un messaggio di allerta a tutti gli altri paesi dell'UE a titolo di avvertimento.

Sono soggetti al sistema di allerta i professionisti a cui è stato vietato o limitato l'esercizio delle seguenti attività professionali (quando queste professioni sono regolamentate nello Stato membro di esercizio): medico con una formazione di base, di medicina generale e specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica, farmacista, altre professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti e professioni inerenti all'istruzione dei minori.

69. Che cosa succede se si scopre che è stato presentato un diploma falso?

È soggetto al meccanismo di allerta chiunque abbia presentato domanda di riconoscimento di una

qualifica ai sensi della direttiva 2005/36/CE e sia stato successivamente giudicato da un tribunale responsabile di aver falsificato le qualifiche professionali, a prescindere da quale professione regolamentata stesse esercitando.

70. Quali sono i diritti di un professionista oggetto di un messaggio di allerta inviato agli Stati membri?

Lo Stato membro che invia ad altri Stati membri un messaggio di allerta nei confronti di un professionista è tenuto ad informarlo per iscritto di tale decisione, contemporaneamente all'invio dell'allerta. Il professionista ha il diritto di presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e inoltre ha accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri.

Le informazioni contenute nel messaggio di allerta sono rigorosamente limitate e non comportano necessariamente conseguenze automatiche in termini di esercizio della professione in altri Stati membri. Gli Stati membri che ricevono il messaggio di allerta possono chiedere all'autorità che ha avviato la procedura ulteriori informazioni circa i dettagli delle limitazioni o dei divieti, o circa i dettagli delle decisioni su cui si basano, e possono prendere una decisione a norma del diritto nazionale sulla base delle informazioni disponibili.

VII. A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI PROBLEMI

71. Chi può fornire assistenza a livello nazionale?

1) Se si ha bisogno di aiuto per ottenere il riconoscimento delle qualifiche, è possibile rivolgersi al [centro di assistenza nazionale](#) dello Stato membro d'origine o ospitante.

2) È possibile contattare anche [La tua Europa – Consulenza](#).

Questo servizio si avvale di **esperti giuristi indipendenti** che forniscono consulenze gratuite sui diritti dei cittadini dell'UE. Le risposte sono fornite nella lingua dell'interessato **entro una settimana** dalla richiesta.

3) In caso di problemi specifici relativi alla domanda, è possibile rivolgersi anche alla rete [SOLVIT](#).

SOLVIT è una rete online per la soluzione di problemi: gli Stati membri si avvalgono di questo strumento per cooperare e trovare soluzioni pragmatiche a problemi provocati dall'errata applicazione della normativa sul mercato unico da parte delle autorità nazionali. In ogni Stato membro dell'Unione (come pure in Norvegia, Islanda e Liechtenstein) è presente un centro SOLVIT. Questi centri si impegnano a fornire gratuitamente soluzioni ai problemi entro dieci settimane dalla segnalazione. La segnalazione di un caso a SOLVIT non comporta comunque la sospensione dei termini di ricorso a livello nazionale. Viceversa, se si decide di avviare un procedimento giudiziario a livello nazionale, non è più possibile segnalare il proprio caso a SOLVIT.

PER CONTATTARE L'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

PER INFORMARSI SULL'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali:

https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito

<http://op.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

